

TORNATA DEL 23 MAGGIO 1861

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZI.

SOMMARIO. *Omaggi e congedi. — Convalidamento di una elezione. — Seguito della discussione della relazione per l'accertamento del numero dei deputati impiegati — Dichiarazioni personali dei deputati Gallenga ed Alfieri — L'elezione del deputato Nicolucci è annullata — I deputati Boggio e Bon-Compagni ed il ministro per i lavori pubblici difendono l'eleggibilità del deputato Ranco, ingegnere capo in congedo illimitato — È impugnata dai deputati Mellana e Capriolo relatore — L'elezione è convalidata — Lettera del deputato Dragonetti, ora sedente al Senato del regno — La sua elezione è annullata. — Presentazione di due disegni di legge del ministro per le finanze, per l'unificazione dei debiti pubblici dello Stato, e per maggiori spese al bilancio del 1860 ed anni anteriori — Proposizione del deputato Broglio circa la nomina della Giunta per l'esame del primo, combattuta dai deputati Michelini, Lcopardi, D'Ondes-Reggio e Crispi, e appoggiata dal ministro per le finanze e dal deputato Lanza — A istanza del presidente del Consiglio è ritirata. — Il deputato Panattoni combatte l'annullamento proposto dalla Giunta sull'elezione del deputato Salvagnoli, ispettore di sanità e consigliere della direzione economico-idraulica delle maremme toscane; è appoggiato dal deputato Andreucci — Il deputato Mazza sostiene l'annullamento — L'elezione è convalidata. — Istanza del deputato Cardente per la relazione sopra una petizione di Teano, che è ammessa. — Elezione del deputato Viora, professore incaricato per una cattedra di leggi — I deputati Bonghi e Viora si oppongono all'annullamento proposto, e difeso dai deputati Capriolo e Berteau — L'elezione è convalidata.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

MASSARE, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che viene poscia approvato.

NEGROTTO, segretario, espone il seguente sunto di petizioni (*):

(*) Petizioni mancanti dei necessari requisiti per essere riferite, giunte alla Camera dal 30 aprile al 23 maggio.

Amoretto D. Giovanni Battista, da Chiusanico.
Arunci Giovanni, da Nocera dei Pagani, sottotenente nello stato maggiore (in aspettativa).
Battilana Carlo Adolfo, da Genova, scrivano di Corte d'appello.
Bastulli Giuseppe, da San Paolo.
Capra Antonio Orlando, da Brescia.
I coloni della Puglia.
I padri crociferi di Napoli.
I cancellieri comunali delle provincie napoletane.
Caravelli Vito, da Napoli, capitano nell'esercito napoletano.
I cancellieri nelle giudicature delle provincie napoletane.
Carabella Domenico, da Palermo, custode pesatore del dazio.
Di Ferrante Luigi, da Diamante, pensionato militare.
De Marsan Federico, da Genova.
Di Biase Giovanni, da Frisa (Chieti).
Di Bartolommeo Nicolò, da Partinico.
Dubini Giulio, da Milano.
I parenti di 8 detenuti nelle prigioni di Volterra.
De Sulio Donatanto, ex-cancelliere archivista di Roccamanico (Chieti).
Di Pietro Francesco Zaverio, da Napoli, aiutante domatore del 2° lancieri dell'esercito napoletano.
De Cristo Giovanni Battista e Marvaso Tommaso, da Città Nuova.
Gli aspiranti al battaglione dei figli de' militari.
Federici Giuseppe Antonio, da Napoli.
Fernandez Ferdinando, di Sicilia.
Gallietti Francesco Paolo, Capuati Nicolò e Barbone Giuseppe, architetti di Bari.
Graffeo-Desantis Tommaso, da Palermo.
Grimaldi Giovanni, da Bergamo.
Guinazzo e Samone (i possidenti delle ville di).

7196. Il Consiglio municipale di Pietrasanta, compartimento di Lucca, domanda che quella città sia destinata a capoluogo di circondario, colla istituzione di un tribunale collegiale di prima istanza.

7197. La Giunta municipale, il clero e molti cittadini di

Grillenzoni conte Bartolommeo, da Modena, luogotenente di cavalleria.
Padre Giacinto, da Cosenza, sacerdote degli Osservanti di Foggia.
Gal Alessandro, generale unghese.
I galeotti del bagno di Santa Caterina in Napoli.
Gabbi Giacomo, da Parma, maggiore in ritiro.
Gallo Giuseppe, da Casamassima.
Gordigiani Teresa vedova Gianni, da Pistoia.
Inglese Giuseppe, detenuto nel carcere di Girò.
Le monache di santa Chiara di Chieti.
Mantuano Arcangelo e Torchia Zaverio, da Serrastretta.
Le monache di santa Chiara di Chieti.
Martella Ermenegildo, canonico d'Isernia.
Matucci Agnese, monaca corale benedettina.
Mango Giovanni Andrea, sacerdote da Teano (Basilicata), maestro di scuola.
Nobile G., tipografo di Napoli.
Le nutrici dei trovatelli di Napoli.
Papa Vincenzo, da Catanzaro.
Presterà Antonio, da Monteleone.
Pavoni Raffaele, colono di Capodarco (Fermo).
Piccone Teresa, da Santa Maria di Capua (Terra di Lavoro).
Pallumbo Francesco, da Bellizzi (Principato Ultra).
Pirera Gaetano, da Avellino.
Provvidera Elisabetta, da Napoli.
Alcuni professori in ritiro dell'Università di Napoli.
51 parroci del circondario di Cosenza.
Ponzoni Carlo, da Esine (Breno), farmacista.
I possidenti del villaggio di Rocca Malatina (Guiglia).
Riselli Salvatore, da Napoli.
Salvischiani Lelio.
Il Consiglio comunale della città di Serra.
21 studenti di Altavilla.
Santi Filippo Luigi, da Livorno.

Belvedere, Calabria Citeriore, fanno istanza perchè sia restituito a quel comune il deposito di sale stato tolto dall'ex-Governo borbonico.

7198. Alcuni cittadini degli Abruzzi rappresentano la linea del Sangro siccome il tracciamento più conveniente della strada ferrata da costruirsi nel territorio delle provincie napoletane.

7199. 210 cittadini proprietari di Poviglio chiedono che nella nuova circoscrizione territoriale quel capoluogo di mandamento venga staccato dal circondario di Guastalla e aggregato alla giurisdizione dell'intendenza generale di Reggio.

7200. I Consigli comunali di San Vito, di Cenadi, di Olivadi, di Centrache, di Palermi e di Amaroni, Calabria Ulteriore seconda, domandano la costruzione di una strada rotabile da Chiaravalle a Catanzaro.

7201. Tucci Giovanni Battista, da Cosenza, chiede, in remunerazione dei servigi prestati e patimenti sofferti per la causa nazionale, di essere ammesso a godere dei beneficii che si accordano ai militari privati d'impiego per cause politiche.

7202. I municipi, il clero, i cittadini dei comuni e villaggi posti nella provincia di Principato Citeriore, soggetti all'episcopale giurisdizione della badia dei padri benedettini della Santissima Trinità, domandano la conservazione della medesima.

BICHI. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione 7196, colla quale il municipio di Pietrasanta domanda che quella città sia dichiarata capoluogo di circondario.

Prego quindi il signor presidente a voler ordinare che sia rimessa al ministro dell'interno, affinchè sia unita assieme alle altre che riguardano la circoscrizione amministrativa del regno.

PRESIDENTE. Quanto all'urgenza, non essendovi osservazione, s'intenderà ammessa; quanto alla trasmissione al Ministero, questo non dipende dal presidente, ma dalla Camera, che avrà a decidere sulle conclusioni della Commissione delle petizioni.

Quando la Camera ne avrà intesa la relazione, vedrà se sia il caso di mandarla al ministro dell'interno.

BICHI. La petizione riguarda la circoscrizione territoriale amministrativa, ed è per ciò che domando sia mandata al ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Allora non si tratta di mandarla al Ministero, ma piuttosto alla Commissione, la quale può essere incaricata dell'esame di questo progetto.

BICHI. Permetta, signor presidente, che le faccia osservare che il ministro scrisse una lettera, affinchè fossero rimesse a lui tutte quelle petizioni che riguardassero circo-

scrizioni territoriali amministrative del regno. E la Camera, nella seduta del 10 maggio, decise che fossero rinviate al ministro quelle petizioni riguardanti questo oggetto; quindi domando che gli sia trasmessa.

PRESIDENTE. Allora non è più il caso di dichiararla d'urgenza.

BICHI. Ho visto che tutte le altre petizioni riguardanti lo stesso oggetto erano dichiarate d'urgenza; d'altronde vi ha anche una seconda parte. . . .

PRESIDENTE. Se è dello stesso genere, sarà dichiarata l'urgenza e sarà inviata copia al ministro dell'interno nello stesso modo che le altre.

Il deputato Doria ha facoltà di parlare.

DORIA. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione 7200. Essa è mandata alla Camera da sei Consigli comunali, i quali domandano la costruzione di una strada rotabile da Chiaravalle a Catanzaro. Trattasi nientemeno che di comunicazione col capoluogo della provincia, perchè quei comuni mancano assolutamente di strade.

(L'urgenza è dichiarata.)

PRESIDENTE. La parola è al deputato Giunti.

GIUNTI. Prego la Camera di volersi compiacere di dichiarare d'urgenza la petizione segnata al n° 7197, colla quale la Giunta municipale, il clero e molti cittadini di Belvedere, Calabria Citeriore, fanno istanza perchè sia a quel comune restituito il deposito del sale, stato tolto dall'ex-Governo borbonico; altrimenti, essi osservano che ciò porterebbe un gravissimo spostamento d'interessi per moltissime famiglie che sopra di esso vivevano.

(È ammessa l'urgenza.)

PRESIDENTE. Il deputato Massari ha facoltà di parlare pure sul sunto delle petizioni.

MASSARI. Mi rivolgo alla compiacenza della Camera, perchè voglia dichiarare d'urgenza la petizione registrata al n° 7202, nella quale i municipi, il clero e molti cittadini di Cava, in provincia di Salerno, implorano che sia conservato il monastero dei benedettini, detto della SS. Trinità, esistente in quella città.

Siccome la condizione di quei poveri monaci, in seguito alla pubblicazione del decreto luogotenenziale del 17 febbraio scorso, è molto precaria ed incerta, così io prego la Camera a voler ammettere che questa petizione sia dichiarata d'urgenza.

(L'urgenza è ammessa.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il signor Melisurgo Emanuele, ingegnere civile, concessionario della ferrovia delle Puglie da Napoli a Brindisi, fa omaggio di 250 esemplari di un *Memorandum al ministro dei lavori pubblici intorno alle ferrovie dell'Italia meridionale.*

L'abate ordinario diocesano della real badia dei padri benedettini della Santissima Trinità fa omaggio di 14 copie di una *Memoria intorno all'abbazia Cavense.*

Il deputato Giacchi, dovendo recarsi ai bagni termomine-rali d'Acqui, prega la Camera di concedergli un mese di congedo.

(È accordato.)

(Il deputato De-Martino presta il giuramento.)

Se havvi qualche deputato che abbia relazione d'elezioni in pronto, io lo prego di venire alla tribuna.

Un sacerdote di Chieri.

Siniscalco Roberto, ufficiale della Corte suprema di giustizia di Napoli.

Semelano e Montalto (i possidenti delle ville di).

Soriente Antonio, da Salerno.

Signoretti Federico, da Nocera, capitano nel 55 reggimento.

24 soldati della divisione del generale Avezzana, residenti in Pedivigliano (Calabria).

Un sacerdote di Boiano.

Un sacerdote di Calabria.

Sotera Francesco, da Belpasso.

Torchia Zaverio e Mantuano Arcangelo, da Serrastretta.

Un anonimo sul Tavoliere di Puglia.

Testa Antonio, da Napoli.

Yannini dottore Antonio, da Pisa.

Vesce Michelangelo, cancelliere di Spinazzolo (Bari).

Zonno Giuseppe, da Bari.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PANATTONI, relatore. A nome del IX ufficio riferisco sull'elezione del collegio di Bovino, provincia di Capitanata.

Questo collegio consta di 932 elettori, dei quali comparvero alla prima votazione 562, numero più che sufficiente per l'efficacia della votazione. L'avvocato Gennaro Defilippo raccolse 527 voti, i quali superano il terzo, e così vinse gli altri concorrenti, fra i quali i signori Sanna Vincenzo, che ebbe voti 124, De Majo Giovanni 91, dispersi 19.

Nell'elezione non si è mancato a veruna delle formalità sostanziali. Forse vi fu un errore materiale nel verbale, ma esso venne rettificato avanti il seggio definitivo, e la formalità era così semplice da non portare la nullità dell'elezione. Quindi, a nome dell'ufficio IX, ho l'onore di proporvi la convalidazione di quest'elezione, la quale dichiaro anche non cadere su persona impiegata, perciò spero non susciterà contestazioni.

(La Camera approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE PER L'ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEI DEPUTATI IMPIEGATI.

PRESIDENTE. Si passa all'ordine del giorno che reca il seguito della discussione intorno al numero ed alla qualità degli impiegati regii sedenti in quest'Assemblea.

GALLENGA. Domando la parola.

Prego la Camera di osservare che, dietro le parole da me pronunziate nella seduta di ieri, parole che il signor presidente ha creduto suo debito d'interrompere, e che la Camera ha creduto suo diritto di soffocare con grida di disapprovazione, io credo mio dovere di non prendere ulteriormente parte a questa discussione.

ALFIERI. Dopo le decisioni prese dalla Camera nella tornata di ieri, e che io rispetto pienamente, io mi credo in obbligo di fare una dichiarazione.

L'ufficio che m'inviava alla Commissione per la verifica dei deputati impiegati m'incaricava di procedervi con tutto il rigore compatibile colle leggi vigenti. Particolarmente dovevo invigilare a che i militari appartenenti all'esercito dell'Italia meridionale fossero tenuti in pareggio di gradi e di condizione coi militari dell'esercito settentrionale.

Secondo la mia estimazione, la Camera ha portato ieri un giudizio di equità, un giudizio da giurati. Ora, od io, per esser equo e giusto, e pesare tutti in eguale bilancia, dovrei usare verso tutti i miei colleghi impiegati un favore (perchè favore intendo che si sia fatto) eguale a quello che si concede a taluno coi voti di ieri; oppure, mantenendomi consentaneo a' miei pareri nel seno della Commissione, porterei un elemento di disparità e d'ingiustizia nelle votazioni che verranno a concernere altri miei onorevoli colleghi.

Prego quindi la Camera di rispettare i riflessi che or ora mi dettava la mia coscienza, e di accettare la mia dichiarazione che non prendo ulteriormente parte a questa discussione, e mi astengo dal votare, come componente della Giunta.

PRESIDENTE. La discussione era rimasta al nome del deputato Nicolucci, professore nel collegio medico di Napoli, relativamente al quale la Commissione propone che si faccia luogo all'annullamento.

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti le conclusioni della Commissione.

(Sono adottate.)

Ora viene l'elezione del deputato Ranco, ingegnere capo del genio civile, in congedo illimitato.

Ha facoltà di parlare il deputato Boggio.

BOGGIO. Ieri l'onorevole nostro collega Ara, cercando di persuadere la Camera, la quale mostrò col fatto d'essersi veramente lasciata persuadere, cercando di persuadere e giustamente la Camera che l'onorevole nostro collega Falconcini era in tale condizione che lo doveva rendere eleggibile, esordiva dichiarando che la controversia alla quale dava luogo l'eleggibilità dell'onorevole Falconcini era molto grave.

Con viemaggior fondamento credo poter dire che la controversia, alla quale, per le conclusioni della Commissione, dà luogo l'eleggibilità dell'onorevole Ranco, solleva una questione gravissima.

Corre però questa capitale differenza tra la gravità intrinseca delle due questioni, che nel caso dell'onorevole Falconcini i propugnatori della validità della sua elezione avevano contro di loro un'apparenza d'argomenti da combattere, avevano un corpo più o meno consistente verso il quale potevano dirigere i loro sforzi e i loro colpi. Nella controversia relativa all'onorevole Ranco, massime dopo i voti di ieri, la condizione di coloro che lo credono eleggibile è resa molto difficile da cotesta circostanza che non san guari verso qual punto far convergere i loro sforzi, perchè non si trovano dinanzi alcun che avente almeno l'apparenza di un corpo.

Ieri la Camera ha giustamente, a mio avviso, determinato che non basta il percepire una indennità, perchè taluno possa essere considerato come impiegato. Ora l'onorevole Ranco non percepisce neppure l'indennità; di modo che non so quasi comprendere come, dopo il voto di ieri, si possa ancor affermare che il cavaliere Ranco sia ineleggibile. Se oggi la Camera decidesse che il signor Ranco è impiegato, ne verrebbe la conseguenza che la Camera, la quale ha già deciso ieri che colui il quale, se non tocca uno stipendio, percepisce però un'indennità, non deve per altro essere considerato qual impiegato, deciderebbe oggi che debba essere ritenuto come impiegato colui che nulla percepisce.

La Commissione quale serie di argomenti addusse per giungere alle conclusioni che ha proposto? La Commissione ha supposto che l'onorevole Ranco fosse nel possesso di non so quale diritto di toccare uno stipendio, e di non so quale diritto di avanzamento, che in realtà i termini medesimi dei documenti della Commissione nella sua relazione pubblicati provano, non solo non potersi invocare, ma nemmeno poter aver luogo.

In quale condizione di fatto si pone l'onorevole Ranco? E quale sarà la condizione di diritto che da codesta sua condizione di fatto deve per necessità derivare?

La condizione di fatto è detta in due parole: egli era impiegato dello Stato nel 1856, egli era ingegnere ai servizi dello Stato, quando con un decreto che la Commissione medesima pubblicò, in data 26 luglio 1856, il signor Ranco fu esonerato dalla qualità e dall'ufficio che egli copriva, venne autorizzato ad assumere invece servizio nell'interesse e per conto della ferrovia *Vittorio Emanuele*. Dal 1856 in poi il cavaliere Ranco non è dunque più al servizio dello Stato, ma è al servizio della ferrovia *Vittorio Emanuele*; dal 1856 in poi l'onorevole Ranco non percepisce più assegno veruno dallo Stato, bensì percepisce un compenso dalla ferrovia *Vittorio Emanuele* per l'opera ch'egli presta a questa ferrovia.

La Commissione, a cotesta risultanza tanto chiara e pre-

cisa, oppone una serie di argomenti, ai quali certamente io non vorrò negare merito di sottigliezza, chè sottilissimi ed acutissimi sono, ma, pagato questo debito di verità all'arguto e facondo relatore (*Si ride*), egli mi consentirà che io esamini se questa volta la sottigliezza non sia poi tanto sottile da far sì che il filo della giustizia si rompa; da far sì che nessun orfido ci possa cotesto filo sottile somministrare da tesservi sopra una deliberazione abbastanza equa e ragionevole, per meritarsi il suffragio della Camera.

I sottili argomenti della Commissione sono codesti: che il Ranco, anzitutto, non abbia avuto la demissione, ma abbia avuto un congedo illimitato; che un congedo illimitato non si possa pareggiare alla demissione; che il Ranco sia stato autorizzato a percepire lo stipendio dalla ferrovia *Vittorio Emanuele*; che la sua domanda al Governo non avesse per effetto di far cessare in lui la percezione di un assegno, ma di far passare quest'assegno a carico della ferrovia *Vittorio Emanuele*; e che perciò, malgrado questo cangiamento della sua posizione, conservi il Ranco diritto a stipendio, conservi la sua carriera, perchè il decreto dice: *senza pregiudizio dell'attuale suo grado ed anzianità*.

Che il decreto parli di congedo e non di demissione, io nol contesterò; il decreto lo abbiamo tutti sott'occhio; ma, se è vero che le parole debbono esser interpretate secondo la logica e la ragione, io domando: questo Ranco già impiegato, il quale da oramai cinque anni non presta più servizio allo Stato, ma lo presta invece ad un'altra istituzione, e da questa istituzione è compensato dell'opera sua, costui, perchè il decreto reale parla di congedo illimitato, possiamo noi, per una finzione legale, supporre che continui ad essere impiegato dello Stato?

Ma che cosa è che lo vincola allo Stato? Nulla, perchè egli non percepisce alcuno stipendio dalle finanze dello Stato; e, quanto a ciò che gli corrisponde la ferrovia, voi in questa medesima Sessione avete deliberato che non basta la possibilità che, il Governo avendo guarentito un *minimum*, nascano eventi per i quali talun obolo della pubblica finanza debba concorrere alla distribuzione degli interessi agli azionisti, per far considerare come denaro pubblico il denaro della ferrovia. Voi, nel caso di un nostro onorevole collega, avete già deciso che il percepire compenso dalla ferrovia *Vittorio Emanuele*, per alcuna opera che le si presta, non induce carattere di impiegato; dunque non può essere codesto il nesso che vincoli il cavaliere Ranco al bilancio dello Stato e lo renda ineleggibile. O il nesso lo si vorrà cercare in quella frase del decreto nella quale è detto che venne autorizzato il Ranco a servire la ferrovia *Vittorio Emanuele* senza pregiudizio dell'attuale suo grado ed anzianità? Ma qui mi sembra che la Commissione abbia involontariamente commesso un abbaglio, mi sembra ch'essa abbia confuso due concetti ben diversi fra di loro. Il decreto dice: *senza pregiudizio dell'attuale suo grado ed anzianità*; la Commissione ha per un momento dimenticato il valore dell'epiteto *attuale*, ed ha supposto che il decreto dicesse solamente: *senza pregiudizio del grado e dell'anzianità*.

Che la Commissione l'abbia intesa così, è fatto manifesto in taluna delle sue osservazioni, le quali, rimossa questa interpretazione, più non avrebbero senso pratico.

Essa diffatti dice a più riprese che il Ranco conserva inalterato il diritto allo stipendio, che questo stipendio si iscrive per lui nel bilancio; e in questo stesso punto uno degli onorevoli membri della Commissione, che ha preso ieri una parte così notevole alla discussione, mi accenna che così veramente debbe essere. Or bene, tutte queste supposizioni, me lo con-

sentia la Commissione, sono erronee, imperocchè ella parte da due ipotesi egualmente insussistenti, cioè che il Ranco non sia stato surrogato, e che non abbia che a dire al Governo: piace a me di abbandonare la ferrovia e tornare nell'impiego col grado e coll'anzianità che avrei oggidì se sempre avessi continuato nell'ufficio, perchè il Governo lo debba tostamente appagare. Ora, invece, io posso asseverare alla Commissione ed alla Camera che, allorchando il Ranco lasciò il posto, altri fu a lui surrogato, e che, se il Ranco volesse rientrare al servizio dello Stato, siccome non potrebbe inalberare le pretese che coloro che gli hanno succeduto, coloro che per lui servono in questo frattempo si dovessero cacciar via per fargli il posto, dovrebbe egli ottenere un altro decreto reale il quale, quando vi fosse il posto, lo richiamasse in servizio. E deve certamente essere così, malgrado i segni di diniego dai banchi della Commissione; imperocchè è egli possibile inscrivere nel bilancio due stipendi per un solo impiego? O potremo supporre che nel bilancio si lasci per sei anni uno stipendio in sospenso per aspettare il comodo del signor Ranco che torni al servizio pubblico? O non è, invece, vero che il posto che aveva il signor Ranco ora è occupato da un altro, e che questi percepisce stipendio, e che per conseguenza, se Ranco voglia rientrare, dovrà attendere che di nuovo si faccia il posto?

D'onde appare che la Commissione è sempre indotta in errore da un primo abbaglio, dall'aver dimenticato l'epiteto *attuale*.

Quando si scrisse nel decreto l'epiteto *attuale* non si pensò certamente di commettere quella figura di umanità o di rettorica, la quale si chiama *pleonasma*. Si scrisse l'epiteto *attuale* per significare che, allorchando il Ranco fosse riammesso nel servizio dello Stato, invece di cominciare la carriera da assistente, egli rientrerebbe colla qualità d'ingegnere che aveva al di che n'era uscito, perdendo però tutti quei vantaggi di promozione, che non aveva più potuto acquistare, perchè non aveva più servito.

Poniamo per ipotesi che domani l'onorevole Ranco voglia rientrare al servizio dello Stato; quale sarà l'applicazione del decreto?

Sarà ch'egli, se ottiene la nuova nomina, potrà venire riammesso col grado che aveva nel 1856; ma tutti coloro che dopo quell'epoca furono promossi, e che prima di quell'epoca erano dopo di lui, costoro si troveranno ora e continueranno a trovarsi innanzi a lui.

Di modo che il ragionamento della Commissione si manifesta a chiari segni erroneo per cotesta omissione essenziale di non aver badato al valore dell'epiteto *attuale*, che limita la conservazione del grado e dell'anzianità al cavaliere Ranco. E posso citare un esempio di fatto. Non pronuncierò il nome, perchè, trattandosi di persona che non è in questo recinto, sarebbe una sconvenienza il nominarla, ma posso assicurare la Camera che vi è un altro ingegnere dello Stato, il quale anch'egli domandò ed ottenne il congedo, anch'egli lo domandò e l'ottenne colla conservazione del grado e dell'anzianità; ma, quando volle rientrare, egli fu nell'impossibilità di vedere esaudita la sua domanda, e gli si rispose: quando si farà il posto, allora vi riammetteremo.

Quest'è precisamente ciò che accadrebbe all'onorevole Ranco se domandasse di rientrare ora al servizio dello Stato.

Per ultimo la Commissione osserva che il cavaliere Ranco percepisce un assegno, e che questo assegno glielo dà la società *Vittorio Emanuele*, ma in seguito ad autorizzazione del Governo.

Qui forse c'è nella relazione un vizio di punteggiatura. (*Si ride*) Io suppongo che la relazione ha voluto dire che il Ranco fu con l'autorizzazione del Governo ammesso a prestare l'opera sua alla ferrovia, e che, per conseguenza, nello stesso modo in cui Iddio avendo creato il mondo e Adamo, si può dire che ha creato questa Camera e tutti noi (*Si ride*), il Governo, autorizzando Ranco a prendere servizio presso la ferrovia, lo ha autorizzato a ricevere la ricompensa per l'opera che presta. Questo io penso che abbia voluto dire la Commissione, imperocchè nè la lettera del decreto, nè lo spirito di esso, nè il buon senso, nè la legalità permettono l'interpretazione letterale della frase scritta nella relazione. Chi infatti vorrebbe e potrebbe credere che lo stipendio che percepisce il cavaliere Ranco, lo percepisca non come compenso dell'opera che presta alla società e come dovere a questa inerente, ma in virtù di un'autorizzazione del Governo, ossia perchè al Governo abbia piaciuto di attribuire alla società il peso o il diritto di dare questo stipendio al Ranco? Tutti questi vantaggi adunque, i quali si dicono conservati al Ranco dal decreto che gli consentiva di prestare l'opera sua alla ferrovia *Vittorio Emanuele*, sono evidentemente illusorie, ed è soprattutto strano che a più riprese si asserisca che il Ranco conserva inalterato il diritto allo stipendio, mentre il fatto medesimo ch'egli percepisce l'assegno dalla ferrovia *Vittorio Emanuele*, e che fu da altri surrogato nell'antico ufficio presso l'amministrazione dello Stato, esclude la possibilità ch'egli abbia conservato alcun diritto a quello stipendio.

Nemmeno io so capire che cosa significhi quella frase della relazione, la quale dice che il Ranco può quandocossia ridomandare il suo stipendio. Lo stipendio è annesso al servizio che si presta; Ranco non presta servizio allo Stato; dunque nessun diritto a stipendio può egli conservare verso lo Stato.

Ma queste, che io chiamerò questioni di fatto, sono dominate da un'altra questione, che io dirò di principio. La Commissione suppone che il cavaliere Ranco si possa e si debba considerare impiegato, perchè egli potrebbe essere di nuovo ammesso nel novero degli impiegati, potrebbe di nuovo ottenere uno stipendio dal Governo, quando tornasse a prestar servizio allo Stato. Ma a questa stregua, onorevoli miei colleghi, io non so più chi non debba essere colpito d'ineleggibilità; a questa stregua siete tutti impiegati (*Si ride*), non escluso l'onorevole relatore della Commissione (*Si ride*); perchè, onde il Ranco ottenga nuovamente il suo stipendio, che cosa si richiede? Precisamente ciò che sarebbe necessario onde l'onorevole relatore della Commissione diventasse impiegato: hanno da fare lo stesso cammino, hanno da superare il medesimo ostacolo, hanno da rimuovere la stessa barriera, hanno da ottenere lo stesso aiuto l'onorevole Capriolo e il cavaliere Ranco per aver uno stipendio sul bilancio dello Stato; un decreto reale è necessario per convertire in altrettanti impiegati gli onorevoli membri della nostra Commissione, ed un decreto reale è necessario per convertire di nuovo in persona avente diritto a stipendio il cavaliere Ranco.

La teoria della Commissione si riduce a codesto: ella vi dice: facciamo astrazione dell'articolo della legge; facciamo astrazione per lo meno del significato logico e giuridico delle parole, e decidiamo che sia impiegato colui che copre un ufficio, sebbene mediante quest'ufficio egli non percepisca verun compenso. La condizione del cavaliere Ranco è precisamente questa; egli non riceve nessun compenso dallo Stato; tuttavia la Commissione vi dice: egli è impiegato, e perchè? Perchè essa suppone che all'articolo 97, nel quale sta scritto che non sono eleggibili i funzionari od impiegati regii *aventi*

uno stipendio sul bilancio dello Stato, si legga dopo *l'aventi* un *non aventi*. La legge parla di chi ha; la Commissione suppone che *avere* significhi egualmente *non avere*. È il principio di contraddizione (*Ilarità*) che dalle teorie filosofiche tenta, credo, per la prima volta di far capolino in un'Assemblea legislativa. Adottata questa teoria, *essere* e *non essere* diventano sinonimi; imperocchè, se direte impiegato l'onorevole Ranco, che non tocca stipendio, perchè la legge dice che è impiegato colui che ha uno stipendio sul bilancio dello Stato, voi verrete a decidere che *essere* e *non essere*, *avere* e *non avere*, significano la stessa cosa.

Certo non poteva alla stessa Commissione sfuggire l'enormità di simile teoria; epperò, chiamando di nuovo in aiuto i sistemi filosofici, le pareva che l'ente possibile di Rosmini (*Si ride*) le potesse giovare, e vi disse che *avere uno stipendio*, nel senso della legge, significa non solamente *percepire realmente*, ma *possibilità di percepire*.

L'onorevole Ranco percepisce niente, ma potrebbe percepire, purchè con un decreto reale gli si dia il diritto di percepire; il possibile vale il reale, nel sistema della Commissione; dunque Ranco è impiegato, perchè, se prende niente, potrebbe però prendere qualche cosa.

È una teoria un po' affine a quella che già avete respinto ieri ed in altre circostanze, ma che è utile sia da voi esaminata nelle sue vere, pratiche, inevitabili conseguenze.

La legge, dicendo: *impiegati regii aventi uno stipendio*, evidentemente ha voluto dire impiegati i quali realmente siano in grado di toccare uno stipendio, ai quali non resiste un ostacolo legale, una impossibilità di diritto per la esazione dello stipendio.

Spiegherò il concetto con due esempi.

Io suppongo un impiegato che è nominato con un decreto che gli attribuisce lo stipendio, ma che rinuncia allo stipendio. Io capisco che sopra la eleggibilità di codesto impiegato si possa questionare; sarebbe, credo, eccessivamente rigorosa anche questa interpretazione, ma si potrebbe pur sempre dire: è nominato con un decreto che gli dà lo stipendio; non lo prende di fatto, perchè egli vi rinuncia; ma, dal di che ritira la rinuncia, ripiglia lo stipendio. Ma quando un impiegato è nominato con un decreto che non gli dà nessuna retribuzione, codesto impiegato non tocca già alcuna retribuzione per volontà sua, ma perchè non può toccarla. Questo impiegato di che cosa ha bisogno per toccare la retribuzione? Ha bisogno di un altro decreto reale.

In fatto dunque egli non tocca retribuzione, in diritto non può toccarla; havvi cioè una impossibilità di diritto a che egli percepisca qualche cosa; e quando vi è una impossibilità di diritto, neppur l'ente possibile di Rosmini può più venir in aiuto alla teoria della Commissione, perchè un'impossibilità di diritto esclude ogni specie di possibilità legale. E noi, trattando dell'interpretazione della legge, quando troviamo un articolo il quale dice: *gl'impiegati aventi uno stipendio*, dobbiamo intendere che voglia dire impiegati che siano nella possibilità di toccare uno stipendio, in guisa che dipenda dalla loro volontà di toccarlo, o no. Ma, sempre quando la loro volontà non basta, questi impiegati non hanno uno stipendio.

E l'onorevole Ranco è in questa condizione. Il decreto che gli conserva il grado e l'anzianità *attuale* significa solo che, quando egli tornasse al servizio dello Stato, non dovrebbe cominciare la carriera quale assistente, come se avesse 20 o 21 anni, ed uscisse pur allora dai banchi della scuola; ma gli si terrebbe conto dei servizi prestati. Ma sino a che punto? Sino al 1836, e non per il tempo successivo.

Ora, io vi domando se, così stando le cose, reggano le argomentazioni della Commissione. La lettera della legge sta contro la sua teoria, perchè *avente* non può significare *chi non ha*. E la Commissione non è certo capace di trovare nel bilancio una somma iscritta in favore del signor Ranco, O si vorrà imputare a suo danno quella che si trova iscritta a favore di chi attualmente copre l'ufficio che già ebbe l'ingegnere Ranco nell'amministrazione dello Stato?

È al certo lecito il sorriso e l'epigramma anche nelle gravi discussioni, ma noi esciremmo intieramente dai limiti della discussione seria, se sostenessimo che si deve considerare come impiegato colui che conserva il titolo di un ufficio il cui stipendio è percepito da un altro!

Se dunque l'onorevole Ranco è iscritto per nulla nel bilancio; se lo stipendio che è annesso all'ufficio d'ingegnere dello Stato è toccato, non da lui, ma da quell'altro individuo che copre attualmente l'ufficio già suo, l'ingegnere Ranco non è un impiegato avente stipendio sul bilancio dello Stato.

Dunque la lettera della legge è contraria alla teoria della Commissione.

Nè le è meno contrario lo spirito della legge? Quale sia questo spirito, ieri l'onorevole Capriolo spiegavalo alla Camera molto acconciamente e con assai eloquenti parole, alle quali per la loro eloquenza appunto, per il loro calore, era desiderabile un migliore successo. (*ilarità*) Egli eloquentissimamente vi diceva: lo spirito della legge essere codesto, che non vengano ammessi in questo recinto a votare sul bilancio coloro che hanno interesse ad accrescerlo; imperocchè sarebbero giudici in causa propria. E queste sue parole erano saviamente vere, come erano oratoriamente belle. Ma il signor Ranco è egli in codesto caso?

Il signor Ranco è in tale condizione che il giorno, in cui volesse ottenere dal Governo uno stipendio, dovrebbe uscire dalla Camera, di modo che il signor Ranco è più indipendente di tutti coloro che non sono ancora impiegati, perchè coloro che appartengono alla Camera e che non sono ancora impiegati... (*Oh! oh! Rumori a sinistra*) La Camera, quand'io abbia svolto il mio concetto, vedrà che nulla è di sconveniente per alcuno in ciò che sto per dire; non è questa una discussione appassionata, e posso rispondere fin d'ora di tutto ciò che son per dire. Ripeto adunque che i deputati, i quali non hanno ancora un ufficio, possono ottenerne uno che non escluda l'eleggibilità; quelli che non hanno ancora un ufficio possono, beninteso, per la necessità del pubblico servizio, per la fiducia del Governo essere chiamati ad un impiego il quale non li renda ineleggibili, e siccome c'è ancora posto per molti, parecchi fra i deputati potrebbero ancora ottenere un impiego senza cessare d'appartenere alla rappresentanza nazionale, salva la prova della rielezione, sulla quale non metto dubbio per alcuno de' miei colleghi. Invece il signor Ranco è in codesta condizione che il suo impiego essendo fra quelli dai quali va disgiunta la eleggibilità, egli è obbligato ad essere fra tutti il più indipendente, è obbligato a postergare affatto ogni sua preoccupazione privata, perchè il giorno in cui desiderasse d'avere lo stipendio annesso al suo ufficio, quel giorno egli non potrebbe più essere deputato. Ad ogni tentazione del potere egli deve, più che altri chicchessia, opporre un casto ed inesorabile rifiuto. (*Siride*) Ecco in qual senso io diceva che la posizione dell'onorevole Ranco è la posizione la più indipendente che si possa immaginare, e mi lusingo che la Camera, ora che ha udito tutto il pensiero mio, mi renderà giustizia che non ho esagerato, assicurandola che nulla avrei detto

che potesse offendere anche la più permalosa suscettibilità del più suscettivo de' miei colleghi.

Tale è adunque la condizione dell'onorevole Ranco, che non solo egli non ha stipendio, ma che non lo può avere, perchè, coprendo un posto per sua natura scompagnato dall'eleggibilità, il di che egli percepisse uno stipendio dovrebbe uscire dalla Camera. Se vi è dunque alcuno che nella questione del bilancio sia disinteressato, egli è certamente l'onorevole Ranco.

Se la ragione per escludere gl'impiegati è, come ben disse l'onorevole Capriolo, il quale, se non erro, una qualche parte nella formazione della legge deve pure averla ayuta per l'ufficio che in quell'epoca ei sosteneva, se la ragione di escluderli fu in questo: non doversi ammettere impiegati troppo facilmente, affinché l'interesse personale non influisca sul voto del bilancio, questa ragione non si può invocare contro il cavalier Ranco.

MELLANA. Domando la parola.

BOGGIO. Perchè per la sua posizione medesima è posto fuori di questione.

Quindi è che io mi lusingo piacerà alla Camera di riconoscere che sarebbe un alterare lo spirito e la lettera della legge il credere che si debbano ritenere per impiegati coloro che non hanno, e non possono avere stipendio, perchè vi osti un'impossibilità di diritto; mi lusingo che la Camera si terrà sufficientemente persuasa che in realtà il cavalier Ranco non ha veruno stipendio o retribuzione dallo Stato, e per conseguenza che, ben lungi dal poterglisi applicare l'eccezione sancita dalla legge, egli deve continuare ad aver l'onore di sedere in mezzo a noi.

MELLANA. Io non entrerà in tutte le parti del lungo discorso dell'onorevole Boggio, non mi farò ad indagare se, combattendo le conclusioni della Commissione, egli abbia voluto recare *a priori* degli argomenti i quali possano poi valere in un'altra questione sollevata da questa stessa proposta di accertamento dei deputati impiegati (*Si ride*), mi limiterò solo a far qualche osservazione sopra due considerazioni dell'onorevole Boggio, le quali potrebbero aver fatto impressione sulla Camera. Principierò dall'ultima, cioè da quella nella quale l'onorevole Boggio faceva così ampi elogi al relatore sconfitto nella seduta di ieri.

L'onorevole relatore diceva che il motivo che indusse il legislatore ad escludere gl'impiegati era perchè sembrava indecoroso che un numero stragrande di coloro che percepiscono stipendio dallo Stato debba concorrere nella votazione del bilancio medesimo.

Contro a questa asserzione argomenta l'onorevole Boggio che l'onorevole Ranco essendo in aspettativa non può avere interesse nel bilancio medesimo; ma io rispondo (e qui m'affretto a dichiarare che le considerazioni che io adduco non le attribuisco nè all'onorevole Ranco, nè a chiunque si trovi nella sua condizione) che è egualmente interessato l'impiegato in aspettativa quanto lo possano essere gli impiegati effettivi.

L'impiegato in aspettativa nella votazione del bilancio non solo è egualmente interessato, ma esso può dissimulare quest'interesse, laddove non lo può l'impiegato. E vaglia il vero, se colui che è in aspettativa può domani, può nel venturo anno entrare in effettività, non avrà esso interesse nella votazione del bilancio? Non avrà interesse a portare anche ad una somma più elevata lo stipendio che egli domani è in arbitrio di domandare, e che dal Governo non può essergli negato?

Ecco come è evidente che eguale è l'interesse dell'impie-

gato in aspettativa a quello dell'impiegato che copre questo ufficio.

L'altra osservazione che può aver fatto senso nella Camera, e nella quale ampiamente si diffuse l'onorevole Boggio, si è quella che l'onorevole Ranco per entrare di nuovo nell'impiego ha bisogno della stessa formalità della quale avrebbe d'uopo qualunque di noi che fosse disposto a prestare ufficio al Governo, occorrervi cioè un decreto reale.

Ma, valga il vero, la legge non guarda che le eventualità tristi del cuore dell'uomo, altrimenti non vi sarebbe legge penale.

Ora, che cosa ha avuto di mira il legislatore nel restringere il numero degli impiegati governativi capaci di sedere nell'aula parlamentare? È appunto per togliere quell'influenza che può più naturalmente esercitarsi dal Governo sugli uomini i quali prestano ad esso ufficio, anziché su quelli che sono estranei.

Ora, si dice, l'onorevole Ranco abbisogna di un decreto reale come tutti quelli che si trovano in aspettativa. Io lo ammetto; fa d'uopo di questo decreto reale; ma questo decreto reale sarà subito emanato, quando l'impiegato sostenga la politica del Governo: potrebbe incontrare degli ostacoli se fosse oppositore.

Ecco appunto che nel fatto di richiedersi questo decreto reale per riprendere la sua posizione sta la soggezione, per così esprimermi, dell'impiegato in aspettativa, maggiore di quella che può trovarsi nell'impiegato in ufficio. Per considerazioni politiche si guarderà il Governo di rimuovere dall'ufficio quest'ultimo; ma l'impiegato in aspettativa ha bisogno, per riprendere il suo posto, del concorso del Governo; quindi, da questo lato, è più soggetto che l'impiegato effettivo.

S'egli ha bisogno dell'assenso del Governo per riprendere il suo posto, egli potrà ottenerlo sicuramente quando si faccia fautore della politica del Governo, anziché farsene oppositore.

Lascio alla Commissione, la quale conosce assai meglio questa materia, di far più acconcia risposta all'onorevole Boggio. Ho solo voluto rispondere a questi due argomenti, i quali speciosamente ed a primo aspetto poteano avere una qualche forza. Desidero che queste mie considerazioni abbiano convinta la Camera che tali argomenti, lungi dall'aver alcuna forza, aggravano anzi la condizione dell'impiegato di cui si tratta e vengono in appoggio alle dottrine sostenute dalla Commissione.

RON-COMPAGNI. Parlo contro la proposta esclusione dell'onorevole Ranco.

Non intendo impugnare le massime già adottate dalla Camera, ma mi farò lecito tuttavia d'osservare che è cosa molto straordinaria che noi richiamiamo ora in discussione l'eleggibilità di coloro la cui elezione fu già verificata, e che per ciò la Camera nell'applicazione di questa sua massima dee procedere con molta circospezione. Capisco che ci fosse una ragione d'adottare questo sistema nelle circostanze straordinarie in cui ci trovavamo, poichè per l'annessione di nuovi Stati che non facevano un ente solo poteano esserci ignoti e difficili a riconoscersi nel momento della verifica-zione dei poteri le qualità di coloro ch'erano stati eletti; ma, allorchando abbiamo verificato l'elezione dell'onorevole Ranco, noi non eravamo in questa condizione. Egli era stato impiegato qui presso il Ministero, la qualità ch'egli avea prima, quella che avea nel momento della verifica-zione, erano di notorietà pubblica; se rimaneva qualche dubbio, poteva allora la Camera chiarirlo. Noi non siamo ora nel caso di

far quella revisione che può aver luogo per un fatto nuovamente conosciuto, e che ora è impossibile e difficilissimo a verificarsi. Ma, lo ripeto, non faccio una questione pregiudiziale; osservo solamente che è il caso di procedere con molta moderazione, è il caso di vedere se questa ineleggibilità, di cui si viene a parlare ora, sia affatto evidente, se risulti in modo che noi non possiamo ricusare di ammettere le conclusioni della Commissione.

Ora, a me pare il contrario, a me pare che evidentemente risulta dal testo della legge, confrontato col testo del decreto che riguarda l'onorevole Ranco, ch'egli era eleggibile. Infatti, che cosa dice la legge? La legge dichiara non eleggibili i funzionari impiegati regii aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato. Chi è colui che ha uno stipendio sul bilancio dello Stato? È quegli, o che effettivamente percepisce questo stipendio, o che almeno avrebbe diritto di percepirlo. Se c'è un impiegato stipendiato che abbia diritto ad uno stipendio, e che per sua piena volontà ci rinuncia, sicuramente questo non debbe più considerarsi nel novero degli impiegati, perchè, quando si ammettesse ch'ei debbe essere considerato nel novero degli impiegati, troppo facilmente si eluderebbe la legge.

Ora il Ranco non ha uno stipendio; ciò lo dice il decreto. Che cosa ha? Ha un grado di anzianità; e questo è tutt'altro che quello che la legge volle contemplare, allorchando ha detto: *avente uno stipendio*. Dunque non possiamo metterlo in questa categoria. Forse si potrebbe metterlo nella categoria dell'articolo 99 degli impiegati in aspettativa? E qui siamo sempre nello stesso caso, ha sempre luogo l'applicazione degli stessi principii: l'impiegato in aspettativa è assimilato a quello in attività, quando egli abbia uno stipendio sul bilancio dello Stato, se ha un'aspettativa con stipendio; ma se egli ha un'aspettativa senza stipendio, voi non potrete far valere la sua esclusione per questo titolo. Dunque, ci si presenta un dilemma: o l'ingegnere Ranco è affatto fuori della categoria degli impiegati, o non ha altro che il grado ed un'anzianità, e dovete ammetterlo; o è impiegato in aspettativa e senza stipendio, e anche in questo caso dovete ammetterlo.

Io poi non entro in altre argomentazioni. Quando la legge pronuncia un'esclusione, io credo che essa debba interpretarsi strettamente; nè noi, nè alcuno ha diritto di escludere un cittadino da una delle più importanti prerogative, quale è quella di rappresentare il paese nel Parlamento, quando questa esclusione non sia chiaramente espressa in un testo di legge.

Io quindi voto per l'ammissione del deputato Ranco.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

CAPRIOLO, relatore. L'onorevole Boggio, ricordando la determinazione di ieri relativamente all'elezione dell'onorevole Falconcini, volle farsi interprete, anzi giudice, dei motivi che poterono indurre la Camera a quella determinazione. Io posso ammirare la singolare penetrazione dell'onorevole Boggio, che lo condusse a conoscere i motivi, che la Camera non ha adottati e non doveva addurre; ma, per quanto io mi faccia suo ammiratore in questa parte, spero che mi vorrà lasciare il diritto di dichiarare sollecitamente che non mi associo per niente agli argomenti ch'egli ha voluto trarre da questo suo singolare giudizio.

La Camera ha bensì convalidata l'elezione dell'onorevole Falconcini, ma non ha detto che la convalidasse perchè la somma riscossa dall'onorevole deputato era riscossa a titolo d'indennità, come non ha detto che la convalidasse perchè

dubitava che le terme di Montecatini fossero di proprietà dello Stato, e così che lo stipendio conseguito per mezzo dei proventi di quelle terme si potesse avere come stipendio ricavato dal bilancio dello Stato. La Camera non ha detto nè l'una, nè l'altra cosa; ma io credo di preferenza che essa si determinasse a questo per il dubbio mosso dall'onorevole Galeotti, che, cioè, le terme di Montecatini non fossero di proprietà dello Stato, e che per conseguenza non si potesse ritenere l'onorevole Falconcini come stipendiato dal bilancio dello Stato.

Escluso questo, mi pare che tutti gli argomenti che l'onorevole preopinante ha voluto ricavare da questa determinazione per sostenere l'elezione dell'onorevole Ranco manchino di fondamento.

Ora, egli dice, e lo ripete pure, mi sembra, l'onorevole Bon-Compagni, resta a determinare se l'onorevole Ranco sia impiegato. Quale è la posizione dell'onorevole Ranco? Egli era ingegnere-capo; nel 1856 chiese al Governo facoltà di prestare l'opera sua alla società *Vittorio Emanuele*, mantenendosi tuttavia nel servizio del Governo col suo grado e la sua anzianità. Il Governo ha concessa questa autorizzazione al signor Ranco.

Mi pare che basti enunciare lo stato della cosa per concluderne che l'onorevole Ranco non ha mai cessato di essere impiegato dello Stato, come lo era prima di ottenere l'autorizzazione che gli fu accordata.

Non si tratta nè di congedo, come osservava l'onorevole Bon-Compagni, nè di aspettativa; si tratta di impiegato realmente in attività di servizio che chiede e ottiene autorizzazione di prestar l'opera sua ad una società privata, credendo forse di provvedere meglio così a' proprii interessi. Il Governo ha concesso allora questa facoltà, ma nel concederla ha creduto di dover dichiarare espressamente che gli manteneva il grado e l'anzianità.

A proposito dell'anzianità, l'onorevole Boggio ha voluto avvertire ad un errore, a suo credere, commesso dalla Commissione, errore materiale, come volle egli benevolmente soggiungere: disse che la Commissione s'ingannava quando facevasi a supporre che, sebbene l'ingegnere Ranco prestò l'opera sua alla società *Vittorio Emanuele*, possa pur tuttavia procedere nella sua carriera. La Commissione stima che venisse giustamente condotta a questa credenza dalle parole del decreto ministeriale; pur tuttavia l'onorevole Boggio non la vede ugualmente, crede anzi che la Commissione non sia venuta in consimile credenza, se non perchè od abbia mal letto, o non abbia letto del tutto il decreto; imperciocchè in questo decreto non si parla genericamente di mantenere l'anzianità al signor Ranco, sibbene di mantenergli solo l'attuale sua anzianità, quella ch'egli si aveva il giorno che chiese ed ottenne l'autorizzazione. Mi permetta l'onorevole Boggio che io contraddica a questa sua affermazione. Il decreto egli può averlo dinanzi agli occhi, perchè venne letteralmente riferito nella relazione; io l'ho qui in originale; in questo decreto si dice: « senza pregiudizio dell'attuale suo grado ed anzianità, » non dell'attuale sua anzianità. Necessariamente bisognava mantenerlo nell'attuale suo grado di ingegnere capo, non si poteva far altrimenti; ma, non ripetendo le parole attuali anzianità, ne viene di conseguenza che il signor ingegnere Ranco, anche stando nella società *Vittorio Emanuele*...

BOGGIO. Domando la parola.

CAPRIOLO, relatore.... può progredire, perchè progredisce la sua anzianità, ed allora l'attuale grado ch'esso aveva nel 1856, per effetto dell'anzianità progredita può aumentarsi e deve aumentarsi. Ma ciò sia detto di passaggio, e solo per ret-

tificare l'asserzione dell'onorevole Boggio, perciocchè non è di ciò che si abbia a fare questione, nè la Commissione cerca appoggio qualsiasi da questa circostanza. Aumenti o non aumenti, progredisca o non progredisca, non è qui la questione.

La questione sta tutta nel riconoscere se l'onorevole Ranco sia o non impiegato. La Commissione l'ha riconosciuto tale, perchè, quando un impiegato abbandona il suo ufficio per semplice autorizzazione del Governo, mantenendo tuttavia il suo grado e la sua anzianità in quell'ufficio, non si può dire che egli abbia cessato di essere impiegato.

Ma qui l'onorevole Boggio dice: ma come volete supportarlo impiegato? Egli, per rientrare nel suo posto, ha d'uopo di un decreto; egli è nella condizione di tutti i deputati anche non impiegati, che, per divenirlo, hanno d'uopo di un decreto. Ond'è che l'onorevole Ranco trovasi in condizione identica affatto a quella in cui si trovano i deputati che non hanno impiego.

A mio avviso è inesatto quello che con tanta assicuranza si fece ad affermare l'onorevole Boggio. Per parte mia, almeno, io non credo che l'onorevole Ranco possa aver d'uopo di un decreto per rientrare in ufficio e rioccupare il suo posto; e non lo credo per la semplice considerazione che, a mio avviso, egli non ha mai cessato di essere impiegato, e non cessa d'esserlo tuttodì; perciocchè usciva dall'ufficio pel solo fatto ed a causa di un'autorizzazione provvisoria, ed accordata per accondiscendenza ed a titolo di singolare favore. Per la qual cosa, appena cessi questa speciale autorizzazione, o perchè il ministro la revoca (come sta ne' suoi diritti), o perchè egli, signor Ranco, non intende più di approfittarne, (come sta pure ne' suoi diritti di dichiarare), appena cessi quest'autorizzazione, dico, per l'uno o per l'altro di questi due motivi, l'onorevole Ranco trovasi e deve senz'altro trovarsi nel posto che non ha mai abbandonato, ma dal quale appena si allontanava temporariamente per ispeciale facoltà che gliene faceva il Governo.

Avverta l'onorevole Boggio che l'autorizzazione accordata all'onorevole Ranco costituisce un favore, un beneficio; e che i benefici cessano di essere tali se possono essere *coattivi*, come averrebbe se si potesse costringere l'onorevole Ranco a valersi di un'autorizzazione, della quale non intenda più di usare.

Quindi io credo che, per rientrare al suo posto, non faccia d'uopo all'onorevole Ranco di decreto di sorta; e quando pur potesse far d'uopo, certamente non mi contesterà l'onorevole Boggio che colui, il quale non ha precedente titolo di sorta, il quale non è impiegato, nè lasciò l'impiego appena per autorizzazione o congedo od aspettativa, volendo ottenere un impiego, si trova in ben altra condizione di lui che riveste già la qualità d'impiegato; egli deve presentare dei titoli per ottenere il decreto di nomina, quando all'incontro colui che si allontana appena dall'impiego per congedo o per aspettativa, ha la sua qualità stessa che gli dà titolo a provocare questo nuovo decreto, il quale non gli può essere ricusato certamente.

L'onorevole Boggio, e anche l'onorevole Bon-Compagni, dicono: « Supponiamo pure che l'onorevole Ranco sia impiegato, almeno non può negarsi che egli non è stipendiato. » Ammette tuttavia l'onorevole Bon-Compagni, e in certo modo lo ammette anche l'onorevole Boggio, che, quando pure rinunzi allo stipendio, il titolare di un impiego non può tuttavia cessare dal tenersi in conto d'impiegato stipendiato.

Anche l'onorevole Boggio sembra che lo riconosca: ma qualora (egli soggiungeva, ed aveva le sue buone ragioni per farlo), (*Si ride*) qualora nel decreto stesso non sia accordato

lo stipendio all'impiegato, in questo caso è impossibile il tenerlo come impiegato stipendiato. E qui faceva una lunga dissertazione percorrendo i campi filosofici, citando il Rosmini, e muovendo una questione filologica sulla parola *aventi*, e trovando strano che si siano, in rapporto a questo vocabolo, adottati certi argomenti; e per avvalorare, almeno in apparenza, questa sua opinione, separa questo vocabolo *aventi* dalle successive parole *sul bilancio dello Stato*. E sempre per aver ragione non vuole ricordare che lo scorso anno la Camera risolveva recisamente questa pretesa questione filosofica, o filologica che vogliasi dire, e la risolveva con un'espressa deliberazione dichiarando solennemente che aveva a riconoscere per impiegato stipendiato colui che copriva un impiego cui fosse annesso uno stipendio, lo riscuotesse o no.

Stando a questo precedente, a questa massima solennemente adottata dalla Camera, non resta che a determinare se all'impiego d'ingegnere capo sia o non sia annesso uno stipendio.

L'onorevole Boggio ricorre all'attualità del fatto ed afferma che all'impiego dell'onorevole Ranco non va annesso stipendio, perchè il suo posto fu occupato da un altro ingegnere capo, e il suo stipendio viene riscosso da colui che gli è stato sostituito.

Questa è una questione di contabilità e di amministrazione, e nulla più; poichè, a quanto pare, si è dimostrato all'evidenza che l'ingegnere Ranco, ove domani rinunzi all'autorizzazione ottenuta nel 1856, per rientrare immediatamente al suo posto, nessun ministro può movergli ostacolo, perchè nessun ministro può obbligarlo a valersi di un'autorizzazione temporaria, cui egli chiese, e per favore ottenne.

Se il signor Ranco ha diritto di rientrare nel suo posto, certamente egli ha diritto di riscuotere il suo stipendio, che dev'essere annesso al suo posto.

Quando sia vero che si è nominata un'altra persona, vuol dire che vi sarà un impiegato che resterà in soprannumero, come abbiamo visto avvenire pel Consiglio di Stato riguardo agli onorevoli La Farina e Correnti; ma questa non è cosa che possa riguardare questa controversia. Quello che è certo si è che l'onorevole Ranco è ingegnere capo, che può usare dell'autorizzazione ottenuta finchè a lui pare e piace, come si usa di un favore, o meglio d'un beneficio, e che rientrando deve trovare il suo posto ed il suo stipendio come ingegnere capo.

In questo stato di cose, ritenuti i precedenti della Camera, ritenuta la precisa disposizione della legge elettorale, io non credo che si possa mover dubbio che abbia a considerarsi l'ingegnere Ranco quale impiegato stipendiato, e che, essendo il suo impiego tale che non lo ammette alla Camera, debba la sua elezione dichiararsi invalida.

PERUZZI, ministro dei lavori pubblici. Io non tratterò la Camera lungamente, avendo chiesta la parola soltanto per dare degli schiarimenti di fatto, e per illuminare in conseguenza il giudizio della Camera. Epperò credo che il miglior sistema che io possa tenere per essere breve e chiaro sia quello di analizzare brevemente la relazione della Commissione in quanto concerne l'elezione che attualmente discutesi.

La Giunta dice che l'onorevole Ranco è ingegnere in capo di prima classe nel genio civile; che con decreto reale del 1856, a sua domanda, fu autorizzato ad assumere servizio nella società *Vittorio Emanuele*, senza pregiudizio dell'attuale suo grado od anzianità in detto corpo.

CAPRIOLO, relatore. Non od, ed; è un errore di stampa.

PERUZZI, ministro per i lavori pubblici. Ed anzianità; va bene.

Quindi, soggiunge la Giunta, egli ha riportato un'autorizzazione conforme alla sua richiesta; basta che egli ritiri in qualche modo la sua domanda, od almeno con una nuova domanda annulli l'effetto della prima, che fu soddisfatta con questo decreto, perchè egli rientri nel corpo del genio civile e sia reintegrato nel posto che prima occupava; dipende, in conclusione, dal suo arbitrio, dal suo beneplacito di riprendere lo stipendio che già godeva sulla cassa dello Stato.

Inoltre, soggiunge l'onorevole relatore, non occorre neppure un nuovo decreto reale (forse l'ha detto dubitativamente), il ministro può, senz'altro, soddisfare questa sua domanda, annullando l'effetto della prima autorizzazione.

È indubitato che, se le cose stessero in questi termini, non sarebbe contestabile la conclusione, alla quale, per logica conseguenza delle sue premesse e dei fatti, la Commissione è venuta.

Ma io mi permetto di esporre alla Camera, non dirò precisamente quale sia la condizione dell'onorevole Ranco, ma quale io intendo che sia nella mia opinione, perchè la condizione dell'onorevole Ranco è molto eccezionale, ed è per questo che ho presa la parola per dare alla Camera spiegazioni di fatto. È una condizione eccezionale, che, se nel nostro Stato non ha riscontro, ne ha bensì in altri Stati.

La formola che fu adoperata dal decreto del 1856 è una formola speciale che è stata appunto inventata per il caso a cui si riferiva.

L'invenzione non è nostra, è francese.

Dacchè le società industriali si sono impadronite di molte opere pubbliche, invece del Governo, che prima provvedeva solo alla costruzione di pubblici lavori, era naturale che gl'ingegneri governativi, i quali erano più sperimentati in opere pubbliche, fossero ricercati dalle società private.

Queste poi usando retribuire con stipendi molto maggiori di quelli assegnati dal Governo, era naturale che costesti ingegneri governativi avessero spesso il desiderio di andarle a servire. Per altro, siccome non volevano abbandonare per qualunque evento il frutto degli anni, durante i quali avevano prestati i loro servizi allo Stato, fu inventata questa formola, per secondare il desiderio di molti ingegneri francesi distintissimi costruttori di strade ferrate, i quali hanno avuto l'autorizzazione di servire altri governi o private società. Noi stessi abbiamo nel nostro Stato il francese Poirrel, ingegnere di ponti e strade, il quale è direttore dei lavori del porto di Livorno. Abbiamo pure l'ingegnere Julien. Sonovi molti insomma, i quali mantengono il loro grado e la loro anzianità nel corpo imperiale francese di ponti e strade, ed ebbero di tali autorizzazioni.

Osserverò ora qual è l'effetto di questo decreto: egli è che per esso cessano di appartenere al corpo, in quanto concerne al loro stipendio; l'utilità del loro grado e la decorrenza dell'anzianità per loro cessa assolutamente. Infatti, cessando il loro servizio dal momento in cui ottengono l'autorizzazione, cessa pure di correre per loro utilmente il tempo.

Quindi è che io credo positivamente che per il cavaliere Ranco l'anzianità sia da computare solo fino al 1856. E questa fu anche l'intelligenza che gli fu data finora dal Governo, perchè, quando fu fatta la pianta degl'ingegneri capi del genio civile, colla legge 20 novembre 1859, fu determinato che gl'ingegneri capi fossero in numero di dieci. Ora, se i signori deputati osservano il bilancio del dicastero dei lavori pubblici, troveranno infatti che è stanziato lo stipendio per dieci; e dieci ingegneri in capo esistono oggi effettivamente nominati, ed in pieno esercizio delle loro funzioni.

Quindi io non credo punto che basterebbe la sola manifestazione della volontà dell'ingegnere Ranco per riprendere il posto d'ingegnere capo di prima classe; nè credo pure, come osserva la Commissione, che lo stipendio sia stanziato oggi nel bilancio dello Stato. Ciò non sussiste per nulla; penso che il ministro non potrebbe in alcun modo accogliere una domanda di ripristinamento nell'impiego dell'ingegnere Ranco, per la ragione che non ha vi nè un posto vacante per lui, nè uno stipendio stanziato per esso nel bilancio dello Stato. Bisognerebbe che aspettasse la vacanza d'un impiego d'ingegnere in capo, oppure che si domandassero al Parlamento i fondi necessari onde stanziare la somma per questo ufficio di più che si tratterebbe di conferire. E in questo caso l'ingegnere Ranco, mi permetta la Camera di osservarglielo, si troverebbe nella stessa condizione di qualsivoglia ingegnere distinto, che il Governo credesse di chiamare al servizio dello Stato, e di chiamarlo in qualità d'ingegnere in capo. È indubitato che, nella guisa stessa che nella magistratura si nominano dei distinti avvocati a consiglieri d'appello, a presidenti, senza obbligarli a fare il tirocinio che si prescrive per i giovani, i quali si consacrano a quella carriera, è indubitato, io diceva, che nello stesso modo potrebbe il Governo chiamare un ingegnere che in costruzioni od altre opere private si fosse distinto molto nell'esercizio dell'arte sua, e nominarlo immediatamente, senza che avesse percorso i gradi inferiori, ingegnere capo, ispettore, a qualunque ufficio, insomma, che credesse meglio. Questa via non è pericolosa, vi sono dei precedenti, se non fra noi, per certo in altri Stati, e segnatamente nella magistratura, come ho detto poc' anzi.

Quale differenza vi sarebbe tra l'ingegnere in capo, ad esempio, della società *Vittorio Emanuele*, e l'ingegnere Ranco, essendo chiamati al servizio dello Stato? Tanto nell'uno come nell'altro caso occorrerebbe un decreto reale che li nominasse a quel posto, e questo decreto reale non potrebbe essere emanato se non se quando vi fosse un posto vacante nella pianta organica del corpo, oppure stanziando nel bilancio dello Stato una somma per un ingegnere soprannumerario; vi sarebbe però una differenza, e consisterebbe in ciò: che, se l'ingegnere Ranco non avesse mai appartenuto al corpo, potrebbe essere ammesso come ingegnere in capo, ma la sua anzianità decorrerebbe dal giorno nel quale si fosse emanato il decreto di nomina, laddove l'ingegnere Ranco avendo appartenuto al corpo sino al 1856, bisognerebbe computare nella pensione e nell'anzianità gli anni del suo servizio prima del 1856.

Io ritengo che questa sola sia la differenza che passa fra l'ingegnere Ranco, nella posizione in cui è ora, ed il medesimo qualora non avesse mai appartenuto al corpo, cioè se fosse un ingegnere privato, secondo l'ipotesi che faceva poco fa l'onorevole Boggio.

Dunque io ritengo che l'arbitrio del cavaliere Ranco non basterebbe perchè ei fosse richiamato nel corpo; ritengo che la facoltà del Governo non è illimitata per richiamarlo, ma si è limitata alla facoltà che gli danno la pianta organica del corpo e lo stipendio stanziato nel bilancio, il quale ora non vi è stabilito.

In conseguenza io non credo che oggi il cavaliere Ranco proceda nella sua carriera d'impiegato nel corpo del genio civile come avrebbe proceduto continuando nel suo impiego d'ingegnere in capo, secondo le parole adoperate dalla Commissione; non credo che per l'ingegnere Ranco sia oggi mantenuto nel bilancio dello Stato uno stipendio qualsivoglia, come asseriva la Commissione, e non credo che sia ne' suoi

diritti di riprendere l'esercizio effettivo del suo impiego, e riscuoterne l'annesso stipendio, che vuol essere stanziato nel bilancio con quell'aumento che il tempo e la mantenuta sua anzianità gli procaccieranno.

L'ingegnere Ranco se volesse oggi rientrare nel corpo non potrebbe farlo, quand'anche fosse accolta la sua domanda, se non come ingegnere capo; laddove, se egli ci fosse rimasto dal 1856 in qua, certamente sarebbe come quasi tutti i suoi compagni che erano ingegneri capi nel 1856, sarebbe, io dico, già ispettore del genio civile, e per questo (non è già un argomento che io voglia qui far valere) egli sarebbe eleggibile. Ora l'ingegnere Ranco, in fatto, ha lasciato il servizio dello Stato per passare a quello di una società privata; egli ha uno stipendio, credo, sestuplo di quello che aveva come ingegnere in capo di prima classe, e quadruplo di quello che potrebbe avere se fosse arrivato dove un ingegnere può arrivare rimanendo al servizio dello Stato.

Questo stato di cose, o signori, è grave, ed indubitamente deve richiamare chiunque si occupa di lavori pubblici a serie riflessioni; ma, nel momento attuale, è un fatto che l'ingegnere Ranco non procede nella sua carriera nel corpo del genio civile; che non vi è nessuno stipendio per lui stanziato nel bilancio dello Stato; che non basterebbe il suo arbitrio, come si supponeva, per rientrare nel corpo, e che il Ministero non avrebbe libera facoltà di ammetterlo con decreto reale, dovendo prima verificarsi gli estremi che vi ho detto poco fa, e che sono quelli di uno stanziamento di stipendio nel bilancio dello Stato, e di una vacanza nella pianta organica degli ingegneri civili.

BOGGIO. Intendo solo recare a cognizione della Camera due fatti, il primo dei quali potrà, credo, esserle testimoniato per ispirito d'imparzialità, sebbene in questa discussione sia stato mio oppositore, dall'onorevole Mellana, il quale deve esserne informato.

Il nodo della questione sta nel vedere se la condizione dell'ingegnere Ranco sia tale che, domandando egli di rientrare al servizio, possa rientrarvi col grado che avrebbe oggi se lo avesse mai abbandonato, o se almeno possa rientrarvi col grado che aveva nel 1856.

Or bene, un caso identico a quello supposto dalla Commissione si è già avverato; e l'onorevole Mellana potrebbe saperne qualche cosa, poichè egli, se male non mi appongo, fu, sino a questi ultimi tempi, fra i capi dell'amministrazione del municipio di Casale, o come sindaco, o io non so quale altra qualità.

Accadde, negli anni scorsi, che un ingegnere, il quale era nella condizione del signor Ranco, era impiegato dello Stato come questi, e col suo grado medesimo, desiderasse un altro posto; egli rinunciò al posto governativo in quei medesimi termini in cui vi rinunciò il cavaliere Ranco, per abbracciare un'occupazione, che sperava più proficua e più conveniente, dal municipio di Casale; egli ebbe un decreto identico a quello del signor Ranco. Ma più tardi costui si pentì, ed avrebbe preferito ritornare là dove era dapprima. Ebbene, cotesto ingegnere che era nelle condizioni identiche del signor Ranco, cui fu applicato un decreto identico, non ha ancor ottenuto di venir richiamato al posto che egli prima occupava nell'amministrazione dello Stato. Egli ha dovuto accettare altra destinazione, poichè, malgrado il decreto che gli conservava il grado e l'anzianità, siccome si parla in esso di grado e di anzianità *attuale*, precisamente come se ne parla per il signor Ranco, non gli si conservò il posto, ed ora tuttavia attende che si faccia vacante.

Credo che questo argomento di fatto risponda parentoria-

mente ai ragionamenti della Commissione in ordine al valor pratico del decreto ottenuto dal cavalier Ranco.

L'altra circostanza di fatto ch'io intendeva rammentare alla Camera è nota a tutti i miei colleghi.

Invocava l'egregio relatore della Commissione i precedenti delle altre Legislature.

Egli mi permetterà d'invocare e quelli delle passate e quelli della presente, tanto più che un caso solo mi giova per ambedue le Legislature. Si tratta cioè di sapere che opinione abbia la Camera enunciato in ordine alla eleggibilità di colui che copre un impiego, al quale sia annesso uno stipendio, ma che non percepisca lo stipendio stesso.

Un tal caso fu già deciso nell'altra Legislatura, e lo avete voi medesimi nuovamente deciso in codesta; dirò di più che lo ha già deciso la stessa Commissione. Essa ha mostrato tanto zelo nell'appurare la condizione di ciascuno dei componenti della Camera, che non si può certamente credere le sia sfuggita la posizione d'alcuno dei nostri onorevoli colleghi, massime quando si tratta di colleghi che già nelle precedenti Legislature meritavano l'attenzione della Commissione stessa. Dobbiamo dunque ritenere che la Commissione, se non annoverò fra gl'impiegati qualche nostro collega, così fece perchè non lo credette impiegato.

Or bene, uno dei nostri colleghi, il generale Solaroli, ha impiego, e impiego stipendiato, poichè è generale; ma, essendo egli stato nominato con decreto, il quale dichiara che egli non percepirà stipendio, la Commissione, e ben a ragione, non ha creduto d'annoverarlo tra gli impiegati.

CAPRIOLO, relatore. Chiedo di parlare.

BOGGIO. La Commissione non fece altro con ciò salvo che confermare il voto altra volta emesso; e la Camera, d'accordo in questo colla Commissione, decise che il generale Solaroli, non toccando stipendio, non dovesse collocarsi fra gli impiegati.

La Camera ha poi convalidato pochi giorni sono senza discussione (e credo che la convaliderà, anche qualora si facesse discussione, senza attribuirgli la qualità d'impiegato), la nomina d'un altro suo distinto membro, il cavaliere Sella, ora segretario generale al dicastero dell'istruzione. Il cavaliere Sella fu dichiarato deputato, senza essere annoverato fra gli impiegati, perchè fu nominato con un decreto che non gli assegnò veruno stipendio. Non cito questo caso dell'onorevole Sella che in linea secondaria, perchè la Commissione mi potrebbe con ragione rispondere che se ne occuperà più tardi, e che vuole salva per ora tutta la sua libertà di azione avvenire.

E sta bene; ma io insisterò sul precedente, non di una, ma di più Legislature, relativa all'onorevole nostro collega, il generale Solaroli, di cui la Commissione certo non dirà che si ignorasse che fosse impiegato, a pretesto che nella relazione della sua elezione non se ne sia parlato. L'impiego che copre il generale Solaroli lo ha messo troppe volte in grado di rendere utili e segnalati servigi al paese, perchè nessuno nè in questo recinto, nè fuori possa dire che ignori come l'onorevole generale Solaroli nobilmente serva la patria sui campi di battaglia e, quando occorre, anche nei Consigli. Or dunque, o signori, io credo che questi fatti che vi ho narrato, o per dir meglio, che ho richiamato alla vostra mente, risolvano la questione.

Mi chiamò il relatore sul terreno dei precedenti; esso aveva pienamente ragione; ma sono appunto quei precedenti che io invoco per concludere coll'esprimere la ferma fiducia che voi deciderete, in ordine al cavaliere Ranco, ciò che avete deciso in quegli altri casi che io vi ho rammentato, e

che saprete mostrarvi conseguenti a voi medesimi, applicando rettamente la legge.

PRESIDENTE. Il relatore ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

CAPRIOLO, relatore. L'onorevole Boggio invocava i precedenti dell'anno scorso e anche della Commissione, e del rapporto del relatore in ordine ad alcuni che furono ammessi, comunque avessero un impiego al quale andava annesso uno stipendio che non percepivano, e citava l'esempio dell'onorevole Solaroli, non che quello del cavaliere Sella; ma da quest'ultimo esempio recedeva, perciocchè non è il caso che la Commissione debba rispondere adesso, in quanto che se ne avrà ad occupare a suo tempo. In ogni caso debbo avvertire che nell'elenco degl'impiegati si avrà sempre a comprendere l'onorevole Sella come impiegato stipendiato, poichè come segretario generale è certamente eleggibile.

Prego ora la Camera di sentire quello che conchiudeva l'anno scorso la Commissione. Per buona ventura ho qui il rapporto presso di me: eccone le parole: «devesi dire lo stesso pel luogotenente generale barone Paolo Solaroli e del maggior generale Francesco Annoni, perciocchè il loro grado militare a cui non sta annesso nè un ufficio, nè un assegnamento qualsiasi, non costituisca sostanzialmente che un semplice titolo di onorificenza.»

Io credo che bastino queste parole per mostrare la grave differenza che corre tra il caso dell'onorevole Solaroli ed il caso dell'onorevole Ranco.

L'onorevole ministro poi enunciava una sua particolare opinione; egli diceva credere che l'onorevole Ranco per rientrare al suo posto abbia d'uopo di uno speciale decreto, ed appoggiava questa sua credenza a questo semplice argomento: vedete la legge del 1859, esaminate la pianta, sono dieci ingegneri capi; ora, esaminate il bilancio e vedrete che questi dieci ingegneri capisistono tutti; quindi non è possibile che il signor Ranco possa ancora rientrare senza uno speciale decreto.

Io prego l'onorevole ministro di ricordare un fatto che ho già annunziato, ed è quello che avvenne per il Consiglio di Stato, per il quale è egualmente determinata la pianta, come la è per gl'ingegneri capi, ed è stanziata nel bilancio appena la somma necessaria per coloro che sono compresi nella pianta stessa; eppure noi abbiamo veduto che, quando l'onorevole La Farina fu mandato in Sicilia, il Ministero ha creduto di poterlo surrogare coll'onorevole Correnti, e quando l'onorevole La Farina ritornò dalla Sicilia fu riammesso al suo posto, senza che per ciò sia stato necessario un decreto reale.

Ora siamo precisamente nell'identico caso. L'onorevole Ranco chiede autorizzazione di prestare l'opera sua alla società *Vittorio Emanuele*; il Ministero gliel'accorda e crede che non riprenderà così presto il suo posto; ma, se l'onorevole Ranco domani vuole rientrarvi, certamente, siccome ebbi a dimostrare, egli lo può fare, nè il Ministero gli si può efficacemente opporre; nè per questo può egli aver d'uopo di alcun decreto reale, perchè, ove vogliasi credere altrimenti, in tal caso non saprebbe più qual senso e quale efficacia si possa attribuire alle parole: *senza pregiudizio del suo grado e della sua anzianità.*

Quando adunque venisse l'onorevole Ranco nella determinazione di riprendere il suo posto, epperò chiedesse al ministro l'adempimento della sua promessa, potrebbe forse il ministro esimersi dall'ademperla, per la ragione che i quadri sono completi? No; il Ministero (a mio credere) deve rimettere il primitivo posto a chi permetteva di allontanarsi dal-

l'ufficio, ma a cui nel tempo istesso prometteva, col mezzo di regolare decreto, di mantenergli grado e anzianità. Era in diritto il ministro di non autorizzare e di non promettere; ma, dopo la data autorizzazione, dopo la fatta promessa, io tengo per fermo che si vincolasse indubbiamente, ed attribuiiva all'onorevole Ranco legale ed efficacissimo titolo per pretendere di riavere il suo posto.

Del resto, perchè l'onorevole Ranco ha chiesto la concessione del mantenimento del grado e dell'anzianità? Perchè sapeva di andare a riscuotere il sestuplo di quello stipendio che prima riscuoteva nella qualità di impiegato del Governo, manteandosi nel tempo stesso, e per l'avvenire, la sua posizione quale impiegato regio.

Perchè non ha stimato di rinunciare a questo suo diritto di anzianità e di grado? Un qualche interesse lo doveva certo avere. Ora quest'interesse io lo vedo in ciò che, per l'ottenuta concessione, poteva rientrare nell'impiego regio quando gli talentasse. Aveva poi ed ha pure un altro interesse, ed è questo che, mentre presta l'opera sua ad una società privata, il suo diritto di giubilazione acquista sempre maggiore consistenza e valore.

Quindi, a fronte di questo decreto che, a mio avviso, attribuisce veramente incontrastabile diritto all'onorevole Ranco di avere il suo posto, io credo debba egli venir considerato come impiegato stipendiato.

PERUZZI, ministro per i lavori pubblici. Quando ho detto che era mia opinione personale, non ho inteso dire che era mia opinione personale come individuo o come deputato; ho inteso dire che era opinione mia personale come ministro, e nel senso che, come ministro, interpreto il decreto del 1856 in questo modo. Non potevo dire di più, perchè evidentemente io non sono nè un tribunale, nè un Consiglio di Stato, chiamato a interpretare gli atti governativi, se non in quanto io li debba applicare; ho dunque dovuto tenermi in questi limiti di moderazione, che mi erano comandati dalla mia posizione. Però dico che l'onorevole Ranco non potrebbe pretendere che gli corresse oggi l'anzianità, inquantochè dice il decreto del 1856: « senza pregiudizio nell'attuale suo grado ed anzianità in detto corpo. » Io, senza farne una questione grammaticale, giacchè su questo si potrebbe discutere lungamente, forse senza cader d'accordo, sono di sentimento che l'attuale regga tanto il grado, quanto l'anzianità. Ritengo che dopo quell'epoca non gli corre più la sua anzianità; ritengo che il signor Ranco non potrebbe in verun caso essere legalmente chiamato al servizio, se non quando un posto fosse vacante, e che non potrebbe elevare nessuna pretesa, inquantochè non è un contratto che il signor Ranco abbia fatto col Governo; è stata un'autorizzazione ch'egli ha domandato; quest'autorizzazione gli è stata concessa, e credo che questo decreto non vincoli niente affatto il Governo di fronte al signor Ranco, ma sia il Governo libero di fronte a lui, come di fronte a qualunque altro, e non abbia che un dovere, ed è che, qualora lo richiami in attività di servizio, gli debba valutare il tempo durante il quale ha servito fino al 1856.

MELLANA. Darò solo una spiegazione all'onorevole Boggio, il quale ha citato un fatto ed ha chiamato la testimonianza del deputato Mellana.

Il fatto da lui citato è verissimo, ma fa contro la tesi da lui sostenuta. Esso volle accennare all'ingegnere Soggiano, già ingegnere provinciale, il quale ottenne di essere impiegato dal municipio casalese. Dopo alcuni anni egli ha creduto di riprendere il servizio dello Stato, e l'onorevole Boggio vi dice a questo proposito: non essendo vacante il posto

che gli sarebbe spettato, gli hanno conferito un altro impiego.

Questo vi prova che, ancorchè l'ingegnere Soggiano non fosse un uomo politico, fosse nella classe ordinaria degli impiegati, tanto era forte il principio contenuto in quelle parole: *gli è mantenuto il grado e l'anzianità*, che, appena ha fatto domanda al Governo di essere richiamato in servizio, abbenchè non vi fosse posto, il Governo ha trovato modo di dargli un altro impiego equipollente.

Ora, se ciò è vero rispetto a un impiegato ordinario (e questo combatte la tesi del signor ministro), quanto non lo è più rispetto ad un uomo politico!

E qui ripeto l'argomento che ho già addotto, che se avesse ragione il signor ministro, se cioè il signor Ranco non potesse far valere da sè stesso i suoi diritti, lo metterebbe in condizione peggiore, cioè nella condizione d'abbisognare della benevolenza governativa; e quando vi sia questa benevolenza governativa voi sapete che, vi abbia o non vi abbia l'impiego sulla pianta, si trova modo di appagarlo o col rimuoverne altri, o con giubilazione, come vedeste persino nel Consiglio di Stato relativamente ai deputati Correnti e La Farina; onde non è il caso di venirci a contare di scrupoli ministeriali, che non vi è stanziamento nel bilancio, che vi è una pianta, che i posti sono occupati, ed altre cose cotali che nessuno le crede.

Dunque, o la Commissione ha ragione, ed il signor ministro...

CAPRIOLO. Ha torto. (*Si ride*)

MELLANA. ... o la Commissione ha ragione, e si vede chiaramente che non devesi ammettere il signor Ranco; o la Commissione ha torto, e la ragione duplica di forza, in quantochè voi chiamate a sedere in Parlamento uno che si trova in istato di soggezione verso il Ministero assai più di chi è già in possesso del suo impiego.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione che sono per l'annullamento della elezione del deputato Ranco.

(Dopo doppia prova e controprova, la Camera rigetta le conclusioni e convalida l'elezione.)

(Il deputato Ulisse De Dominicis presta giuramento.)

LETTERA DEL MARCHESE DRAGONETTI, SENATORE DEL REGNO, RELATIVA ALLA SUA ELEZIONE A DEPUTATO.

PRESIDENTE. Darò lettura alla Camera di una lettera che mi venne trasmessa or ora dal signor marchese Luigi Dragonetti.

« Signor presidente onorevolissimo,

« Con meraviglia ho inteso che nella seduta di ieri della Camera dei deputati, alla quale ella degnamente presiede, essendosi proposta la riconvocazione del collegio elettorale di San Demetrio, nella provincia del 2° Abruzzo Ulteriore, a motivo che io, eletto deputato a quel collegio, aveva preferita la real nomina di senatore, fu lamentata la mancanza di una mia esplicita dichiarazione all'oggetto. Quindi è che mi affretto a farle conoscere che io fin dai primi dello scorso aprile diressi a lei, signor presidente, un mio ufficio, col quale le faceva aperta tale mia intenzione, nell'atto che altro ne dirigeva al signor presidente del Senato, per manifestargli la mia accettazione della dignità conferitami. Ora non so dirle per quale fatalità il mio ufficio, mandato alla

posta, non venisse alle sue mani; ma mi sta a cuore ch'ella sappia non aver io mancato ad una sì doverosa partecipazione.

« Colgo questa opportunità per esprimerle i più vivi sentimenti della mia osservanza, e per dichiararmi, ecc.

« Torino, 23 maggio 1861.

« *Sottoscritto*

« LUIGI marchese DRAGONETTI. »

La Segreteria non ha ricevuta la lettera, che forse fu perduta alla posta. Intanto è certo che il marchese Dragonetti non accetta il mandato della deputazione, essendo ora investito di fatto della qualità di senatore.

Sarebbe bene quindi che la Camera, togliendo la riserva presa ieri, deliberasse sopra questo proposito, non rimanendo più che ad annullare l'elezione.

MASSARI. Permetta, signor presidente; la Commissione fa anche una questione di massima. Ora c'è questo caso che un altro deputato, eletto nelle seconde elezioni, il signor Abatemarco, fa anch'egli parte di quel Consiglio di cui è componente l'onorevole Dragonetti.

Io non vorrei che col voto di annullamento, che pronunzierebbe ora la Camera, decidesse anche la questione di massima.

PRESIDENTE. Annullandosi l'elezione del marchese Dragonetti, perchè è senatore, si riserva la decisione della massima relativamente al deputato Abatemarco; non c'è dubbio.

MASSARI. Ciò stando, non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Quindi, se non vi sono opposizioni, si intenderà annullata, per il motivo testè accennato, l'elezione del marchese Dragonetti.

(È annullata.)

PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE: 1° PER L'UNIFICAZIONE DELLA MAGGIOR PARTE DEI DEBITI DEL REGNO D'ITALIA; 2° PER MAGGIORI SPESE SUL BILANCIO DEL 1860 ED ANNI PRECEDENTI.

BASTOGI, ministro per le finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera:

1° Un progetto di legge per la unificazione della maggior parte dei debiti del regno d'Italia (*Bene!*);

2° Un progetto di legge per autorizzazione di maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1860 ed anni precedenti.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questi due disegni di legge, i quali saranno stampati e distribuiti.

BROGLIO. Chiedo di parlare sul primo dei progetti di legge stati presentati.

PRESIDENTE. Parli.

BROGLIO. La Camera sa che per un antecedente progetto di legge, stato presentato pure dall'onorevole ministro per le finanze, relativo all'istituzione del Gran Libro del debito pubblico, è già stata nominata una Commissione. Ora le due materie sono estremamente affini, e tanto affini che il signor ministro ebbe la bontà di dare a detta Commissione delle comunicazioni verbali relativamente a questo secondo progetto di legge che ha ora presentato.

Ora pare a me sia utile, pel migliore e più pronto disbrigo degli affari, che anche questo secondo progetto di legge venga mandato a quella medesima Commissione; così si eviterebbe la nomina di una seconda. . . .

Voci a sinistra. No! no! Si osservi il regolamento!

MICHELINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non interrompano l'oratore; se alcuno ha osservazioni a fare, avrà agio di farle dopo.

BROGLIO. si eviterebbe la nomina di una seconda Commissione, mentre poi resterebbe incaricata di questo esame una Commissione molto competente per gli studi che ha già fatti sulla legge antecedente.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. La proposta dell'onorevole preopinante avrebbe il grave inconveniente che non si potrebbe più esaminare la legge negli uffici, di modo che, quando ne venisse la discussione in questo recinto, la maggior parte di noi non potrebbe pronunciare su di essa quel giudizio che nasce dal cozzo delle opinioni, ed il quale suole essere più perfetto ed assennato che quello che nasce dall'esame individuale ed isolato.

Nascerebbe ancora l'altro inconveniente di violare il regolamento della Camera. Ben so che fu violato in altre occasioni; ma mi pare che qui non militi sufficiente motivo per tale violazione; anzi, trattandosi di legge importantissima, come sono sempre le leggi d'imposta, se ne dovrebbe aumentare anzichè diminuire l'esame, perchè, se si vuol far presto, bisogna anche far bene.

Per questi motivi non posso approvare la proposta del mio onorevole amico il deputato Broglio.

BASTOGI, ministro per le finanze. Il ministro per le finanze, considerando i bisogni urgenti che ha lo Stato di contrarre quanto più presto è possibile un nuovo prestito, e non potendo questo che sottostare ad una legge nuova, il ministro sente il bisogno di dichiarare urgente lo studio e la deliberazione sul presente disegno di legge, affinché si possa provvedere quanto più presto è possibile ai bisogni dello Stato; epperò egli troverebbe molto opportuna la proposta dell'onorevole Broglio.

LANZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

LANZA. Io appoggio la proposta fatta dall'onorevole Broglio, affinché il progetto di legge relativo all'unificazione del debito pubblico del regno d'Italia sia inviato alla stessa Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge per l'istituzione di un Gran Libro del Debito pubblico.

Oltre alle ragioni addotte dal proponente, ne aggiungerei un'altra, ed è che si lasciò in sospenso da quella Commissione una deliberazione di molta importanza, fintantochè si fosse esaminato il progetto di legge relativo all'iscrizione nel Gran Libro di una gran parte del debito del regno d'Italia, e si è detto dalla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge del Gran Libro che, secondo sarebbe concepito il nuovo progetto che il Ministero aveva dichiarato di presentare alla Camera sull'unificazione dei debiti, la stessa avrebbe, o inclusa una determinazione particolare relativa ai debiti dello Stato, oppure ne avrebbe fatto a meno, qualora, esaminato questo progetto di legge relativo all'iscrizione dei debiti dello Stato, avesse veduto superfluo di introdurre una disposizione particolare nel progetto di legge del Gran Libro. Dunque da questo concetto solo apparisce il nesso che esiste fra queste due leggi, e per conseguenza la convenienza che vengano esaminate dalla stessa Commissione.

MICHELINI. Chiedo di parlare.

LANZA. Si noti pertanto che la Commissione, incaricata di riferire sul progetto di legge del Gran Libro, dovrà tener in sospenso la sua relazione sino a tanto che non sappia quale determinazione avrà presa la Commissione incaricata special-

mente di esaminare il progetto di legge testè presentato dal ministro delle finanze.

Insisto quindi perchè la Camera voglia inviare alla stessa Commissione questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. In sostanza le ragioni che si adducono in favore della proposta Broglio consistono primieramente nella urgenza di esaminare il progetto di legge testè presentato dal ministro delle finanze; in secondo luogo nella connessione che questo progetto ha con quello del Gran Libro. Ora, mi pare che si possano raggiungere questi due intenti senza che sia necessario saltare a piè pari l'esame degli uffici che mi sembra molto importante.

Primieramente l'urgenza io l'ammetto e do lode al ministro delle finanze della presentazione testè fatta. Io dunque desidero, al pari dell'onorevole ministro e dell'onorevole Broglio, che il progetto di legge sia al più presto esaminato, discusso, convertito in vera legge ed attuato. Perciò propongo che gli uffici, sospesi tutti gli altri lavori, lo esaminino immediatamente.

Quanto alla connessione che ha il progetto testè presentato con quello del Gran Libro, o con quello del prestito, io osservo che tutte le cose di finanza hanno connessione più o meno stretta fra loro, senza che sia per ciò necessario affidarne l'esame ad una sola Commissione. Ma, ove la Camera credesse tal cosa conveniente, potrebbero gli uffici nominare una Commissione che, indettatasi con quella che è già stata nominata per la legge del Gran Libro, formi con essa una sola Commissione, la quale proceda all'esame d'entrambi gli argomenti.

Trattandosi di argomenti importantissimi, i quali hanno stretta relazione col sistema generale delle nostre finanze, ed essendo incontrastabile che le quistioni finanziarie sono della massima gravità, perchè possono esercitare una massima influenza sulle quistioni politiche, credo che nessuno troverà troppo numerosa una Giunta composta di diciotto deputati, la quale esamini i due argomenti di cui si tratta.

Propongo pertanto che gli uffici discutano sollecitamente il progetto di legge testè presentato, e nominino una Commissione la quale si fonda colla già nominata per la legge del Gran Libro. Così viene soddisfatto a tutte le esigenze.

LEOPARDI. Io aveva chiesto la parola per fare presso a poco la medesima proposta dell'onorevole preopinante.

La materia, signori, è di gravissima importanza. C'è una certa connessione, è vero, tra le due leggi, ma essa non è tale che richiegga le risoluzioni di una medesima Commissione. Altra cosa è lo stabilire il Gran Libro, ed altra è l'unificazione del debito pubblico. Per conseguenza io sono della medesima opinione, che questo nuovo progetto di legge ora presentato dall'onorevole ministro delle finanze sia trasmesso agli uffici, e, dopo una qualche discussione, si nomini una Commissione che debba essere aggiunta, se lo credono, alla Commissione nominata per esaminare il progetto per l'istituzione del Gran Libro.

BROGLIO. Pare che la mia proposta sia stata male intesa da alcuni preopinanti. Io non ho punto accennato alla Commissione nominata per l'imprestito, parlai della Commissione nominata per l'istituzione del Gran Libro.

PRESIDENTE. Si è parlato sempre di questa.

BROGLIO. Già due preopinanti hanno parlato della Commissione del prestito.

La connessione fra questi due progetti di legge è tanto evidente che non occorre dimostrarla: uno fonda il Gran Libro, l'altro stabilisce le partite che in questo Gran Libro

devono essere iscritte; è dunque evidentissima la connessione.

Quanto ha proposto l'onorevole Michelini, di trasmettere cioè questo progetto di legge agli uffici perchè nominino una Commissione, con incarico che questa Commissione vada ad aggiungersi alla precedente, davvero io non vedo come possa praticamente eseguirsi.

La prima Commissione ha, si può dire, quasi finito i suoi lavori; li ha soltanto sospesi sopra quel punto speciale a cui accennava l'onorevole Lanza, appunto nell'aspettazione di questo progetto di legge; la nuova Commissione ha ancora da nascere, e ci vorrà del tempo prima che nasca; dunque non si farebbe che ritardare enormemente i lavori dell'una per aspettare che nasca l'altra.

La mia proposta faceva guadagnar tempo alla Camera, quella dell'onorevole Michelini non avrebbe altro effetto che di farglielo perdere.

Se le disposizioni del regolamento si ritengono imprescindibili, se si vuole che la Camera non abbia il potere, attesa la necessità del momento, ed attesa l'opportunità del caso, di passare sopra ad una disposizione regolamentare, allora io ritirerei la mia proposta, anzichè cadere in questo impiccio di due Commissioni congiunte, mentre sono in due stadi di vita così differenti.

D'ONDES-REGGIO. Che si facciano le cose con celerità, sta bene; ma che si facciano ponderatamente e regolarmente, sta meglio.

La proposta, o signori, del deputato Broglio primamente è contraria alle nostre leggi fondamentali, le quali vogliono che un progetto di legge venga agli uffici inviato.

Voci. Non le leggi fondamentali, il regolamento!

D'ONDES-REGGIO. Il regolamento è parte integrale delle nostre leggi fondamentali, perchè esso contiene i procedimenti onde la rappresentanza nazionale discute e delibera; esso vuole che le leggi si esaminino negli uffici, si scelga una Giunta. Non so su quali ragioni si pretenda di far derogazione a quelle prescrizioni.

Dico poi che, senza dubbio, tra la materia della legge che si propone, e quella della legge sul Gran Libro del debito pubblico, corrono delle attinenze come presso a poco tra tutte le materie finanziarie. Nulladimeno, se attentamente si considerino le bisogne, v'ha delle differenze gravissime tra la formazione d'un Gran Libro del debito pubblico, e la riunione o confusione in uno delle maggiori parti de' debiti pubblici delle varie parti d'Italia. Imperocchè la prima, in massima, non può dar luogo ad alcuna questione, una volta che tutte le varie parti d'Italia formano unico Stato. Ma, quando si tratta di vedere i debiti di ciascuna parte, e quali di questi debiti debbano essere messi in comune e costituire un debito generale, le controversie che possono sorgere sono moltissime; quindi può anche avvenire che questo progetto sia rigettato. Di più, trattandosi di materie così gravi, sta bene che l'esame ne sia affidato a due distinte Giunte. Potranno anco quindi, se sarà d'uopo, le due Giunte comunicarsi reciprocamente de' lumi, ed ambedue le materie venire meglio rischiarate, e con più maturità e saviezza pronunzierà infine su di loro la nostra Assemblea.

Sia dunque per non violare il nostro regolamento, sia per trattarsi di materie assai importanti ed a gran pezza diverse, poco contestabile la prima, assai contestabile la seconda, io credo che la Camera debba rigettare la proposta dell'onorevole Broglio.

CRISPI. Voglio a un di presso sostenere l'assunto dell'onorevole D'Ondes.

La proposta Broglio è contraria al regolamento. È un nuovo disegno di legge quello che ci fu proposto dal Ministero. Ora, ogni disegno di legge che vien presentato alla Camera, si manda agli uffici non solamente per nominare il commissario, ma per esaminarlo, studiarlo, discuterlo, affinché il commissario nominato porti poi nella Commissione le idee del proprio ufficio. È questo un primo esame che il regolamento richiede, affinché la legge possa poi venire ammessa ad ulteriore discussione.

L'esame che si fa d'ogni legge negli uffici è, per prendere esempio da quello che avviene in Inghilterra, una specie di prima lettura. Ora, se la proposta Broglio venisse ammessa, sarebbe tolta alla Camera, rappresentata dai suoi uffici, il diritto di questo primo esame.

Se la questione è urgente, come dice il signor ministro delle finanze, se è necessario che presto si vada all'unificazione dei vari debiti di tutte le provincie del regno...

DI CAVOUR C., presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

CRISPI.... si può dichiarare d'urgenza il progetto del Governo, e lo scopo al quale si mira sarà tosto raggiunto. Colla dichiarazione d'urgenza, invece di farsi l'esame con quei ritardi che spesso s'incontrano quando i progetti non godono di un tal favore, s'intraprenderà più presto lo studio della legge proposta, più presto sarà nominata la Commissione che deve esaminarla, più presto se ne farà la discussione.

Quindi io chiedo che la Camera voglia respingere la proposta dell'onorevole Broglio, perchè contraria al regolamento.

DI CAVOUR C., presidente del Consiglio. Io credo che la proposta dell'onorevole Broglio fosse opportuna, poichè la nuova legge essendo quasi una conseguenza della prima intorno all'istituzione del Gran Libro del debito pubblico, la Commissione che deve esaminare questa sia la più atta senza dubbio ad esaminare quella testè presentata; tuttavia io non disconosco che si scosta un poco dal regolamento.

Laonde, se fosse stata accolta senza opposizione, io vi avrei fatto plauso; ma, quando si manifesta un'opposizione a questa proposta, io credo che, comunque meno opportuna, bisogna soggiacere alla tirannia del regolamento, e perciò io pregherei l'onorevole Broglio di ritirarla e di non perdere tempo maggiore in siffatta questione e passare all'ordine del giorno.

MICHELINI. Ed io ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Il signor Broglio persiste ancora nella sua mozione?

BROGLIO. No, no, la ritiro.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULL'ACCERTAMENTO DEI DEPUTATI IMPIEGATI.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione sull'ordine del giorno dell'accertamento degli impiegati.

Viene l'elezione del deputato Salvagnoli, ispettore di sanità e consigliere della direzione economico-idraulica delle maremme toscane.

PANATTONI. Io chiedo la permissione di fare una semplice avvertenza, la quale, spero, sarà accettata dalla Commissione.

Essa propone di annullare l'elezione del deputato Salvagnoli pel seguente semplicissimo motivo:

« Crede la Giunta che sia ineleggibile l'onorevole Salvagnoli, perchè ha l'ufficio di consigliere della direzione economica idraulica delle maremme toscane, con giurisdizione ristretta alla maremma medesima. »

Per altro il decreto del 1859, che affida all'onorevole Salvagnoli la qualità di consigliere della direzione economico-idraulica delle maremme toscane, dichiara invece che egli eserciterà quest'ufficio provvisoriamente e senza stipendio.

Quindi l'unico motivo, che la Commissione adduce, manca e svanisce; e se altro non havvi da opporre all'onorevole Salvagnoli, egli è validamente eletto e rimarrà nella Camera.

Tuttavia io non debbo tacere che esso è anche ispettore generale sanitario per il servizio delle maremme. Potrebbe quindi esser tentato qualcuno ad osservare che questa qualità, essendo retribuita con stipendio sul bilancio dello Stato, rende ineligibile il Salvagnoli al Parlamento. Ma io credo che l'onorevole Commissione con molto senno non abbia tenuto conto di questa qualità dell'onorevole Salvagnoli. Imperocchè, come ispettore generale sanitario delle maremme, egli copre un impiego eccezionale, e, mi sia permessa la frase, in questo ufficio egli è un *autocrate sanitario*.

Il Governo granducale della Toscana, che traeva le sue sonifere ispirazioni dalle maremme, aveva tanta simpatia per cotesto paese, che creava per il medesimo istituti ed impieghi eccezionali. Questi impieghi erano per le maremme creazioni specialissime; e colà s'istituivano giurisdizioni e cariche fuori del diritto comune. Quindi anche l'ispettore sanitario delle maremme fu una singolarità; e l'istituzione del medesimo fu suggerita da un'aspirazione veramente gigantesca.

Infatti il Governo granducale immaginava contemporaneamente di provvedere alla rigenerazione delle maremme anche con istituire una Commissione incaricata di soprintendere alla conservazione della pubblica salute ed al servizio sanitario nella provincia.

A codesta Commissione dava perciò tali e tante prerogative, che il Consiglio superiore di sanità, sedente in Torino, giammai presunse di possedere.

Dice la legge toscana del 16 aprile 1840, che i componenti questa Commissione potranno domandare rapporti, diramare ordini a tutte le autorità delle maremme, ed esercitare perfino le prerogative della polizia di quella provincia; che saranno soggetti alla Commissione stessa tutti gli spedali, tutti i medici, tutti i chirurghi, tutti gli speciali; che essa non dipenderà da alcuno, e potrà prendere di proprio moto tutte le disposizioni confacenti alla salute delle maremme, tranne quella di esiliare le febbri maremmane, poichè a tanto non si estendevano le virtù del principato.

Non occorrerà, diceva cotesta legge toscana del 1840, che la Commissione sanitaria chieda facoltà al Governo, ma basterà che essa dia conto di quel che avrà fatto al ministro della finanza; poichè a quei tempi tre soli erano i Ministeri della Toscana, e a quello della finanza trovavasi raccomandato il bonificamento delle maremme.

Ora, quest'impiego così alto locato che occupava il Salvagnoli, questa Commissione così privilegiata che fu costituita nelle maremme toscane, se avessero dovuto giudicarsi alla stregua della legge 20 novembre 1859, credo che sarebbero state trovate sorpassare in supremazia e in attribuzioni il Consiglio sanitario superiore di Torino, e che vi si troverebbe qualche cosa di più indipendente e più autorevole del medesimo.

Ma piacemi avvertire che nella passata Legislatura occorre d'interpretare l'articolo 97, numero 7, della citata legge sarda, in occasione dell'elezione dell'onorevole professore Bo; e fu

disputato se a lui nuocesse la qualità di membro del Consiglio di sanità marittima in Genova. Ma fu creduto che, sebbene questo Consiglio non avesse la qualità di superiore, sebbene risiedesse in una provincia, pur tuttavolta esso avesse attribuzioni così indipendenti, così importanti, da rendere eleggibili i membri del medesimo. Fu ciò sostenuto, discusso e deliberato nel 6 aprile 1860.

Anche nel 6 marzo del corrente anno il Parlamento avendo dovuto dar voto sopra la nuova elezione dell'onorevole Bo, fu detto dal relatore, e fu ritenuto dalla Camera, che nessuna difficoltà aveva incontrato l'uffizio, ed anzi esso era stato unanime nel ravvisare eleggibile il professore Bo, anche nella sua qualità di membro del Consiglio di sanità marittima in Genova.

Dunque mi pare che a buon dritto la Commissione abbia ommesso di far carico al Salvagnoli della sua qualità di membro della deputazione sanitaria della provincia di Grosseto.

Ma forse, se io bene indovino ciò che nel seno della Giunta si pensa, essa fece riflesso e calcolò che la legge del 20 novembre 1859 non potrebbe applicarsi per necessità e come regola costante ai paesi novellamente aggiunti all'antico regno; imperocchè i legislatori che elaborarono e promulgarono le norme elettorali per il regno sardo non potevano farsi un criterio chiaro, complessivo, generale della posizione di tutti gl'impiegati e di tutti gl'istituti delle non peranche annesse provincie italiane. Quindi è impossibile giudicare gli impiegati della Toscana con le strette categorie della legge del 20 novembre 1859.

Io credo pertanto che questa legge non avrebbe nociuto al Salvagnoli, se anche fosse stata pubblicata in Toscana al tempo nel quale venne costituito l'ispettorato sanitario e la Commissione onnipotente della maremma; ma ritengo poi che molto meno debba nuocergli, inquantochè codesta legge fu elaborata in Torino, ossia in un paese dove nessuno poteva immaginarsi una istituzione come quella di cui ebbi l'onore di render conto all'Assemblea.

D'altronde l'onorevole dottor Antonio Salvagnoli si presentò agli elettori del suo collegio nel 1860, prendendo il posto dell'ora estinto suo fratello Vincenzo, il quale allora aveva ottato per il posto di senatore; e venne eletto senza difficoltà, perchè, in Toscana, era creduto eligibile. Egli ebbe quindi l'onore di sedere nel Parlamento nazionale, sebbene spiegasse la qualità sua di ispettore sanitario delle maremme; e, quantunque come tale figurasse nell'elenco dei deputati impiegati, non sorse mai difficoltà alcuna contro di lui. I suoi elettori hanno dovuto quest'anno 1861 rinnovare il loro voto; ed essi hanno con piena sicurezza eletto il Salvagnoli, perchè vi era già l'antecedente osservanza del Parlamento, che aveva accolto senza difficoltà quel deputato nella precedente Legislatura.

Io quindi applaudo all'onorevole Commissione, che della qualità, di cui tenni parola, non abbia fatto carico al Salvagnoli; e credo che essa pure andrà lieta di vederlo restare tra noi. Egli utilmente qui siede, e già appartiene a varie Commissioni, ed ha avuto l'onore di essere eletto vice-presidente in qualche ufficio. Sicchè, raccomandandolo alla Camera, io credo farmi interprete dei voti della Commissione, e spero che la nota cortesia della medesima seconderà con la sua adesione benevola quanto finora ho avuto l'onore di esporre.

MAZZA. La Commissione ha dichiarato essere ineleggibile l'onorevole deputato Salvagnoli a causa del suo ufficio di consigliere della direzione economico-idraulica delle maremme toscane, con giurisdizione ristretta alle maremme.

L'onorevole Panattoni ha opposto a questo riguardo che l'impiego del Salvagnoli non era che provvisorio e temporaneo e che l'onorevole eletto aveva rinunciato a qualunque stipendio.

Io reputo che la Camera non abbia sciolto colle precedenti votazioni la quistione di massima, se sia in facoltà del deputato eletto, rinunciando allo stipendio che per avventura sia annesso ad una carica, sottrarsi con questa rinuncia all'ineleggibilità cui sarebbe soggetto qualora riscotesse lo stipendio.

Comunque sia, per questa parte io debbo avvertire che l'onorevole Panattoni ha eziandio considerato il signor Salvagnoli come avente un'altra carica, alla quale tuttavia egli non annette l'ineleggibilità, e questa carica è quella di direttore del Consiglio sanitario delle maremme toscane.

Per questa parte però crede l'onorevole Panattoni di poter pareggiare il signor Salvagnoli ai consiglieri di sanità che dal numero 7 dell'articolo 97 della legge sono ammessi a sedere in questo recinto. L'onorevole Panattoni ha detto: il direttore sanitario delle maremme ha un'agjurisdizione autocratica sanitaria. Egli sopravveglia tutti gli spedali, tutto il servizio sanitario di quella provincia. Per conseguenza egli ha tutti gli estremi che si ricercano per essere considerato come un membro del Consiglio superiore di sanità; e come tale ha diritto di essere ammesso nella Camera.

Se realmente la cosa fosse come l'onorevole Panattoni l'ha dichiarata, crederei anch'io che il signor Salvagnoli sarebbe eleggibile. Ma sta egli in fatto così? Io non lo credo.

In fatti le attribuzioni del Consiglio superiore di sanità considerate dall'articolo 97 della legge elettorale si estendono sopra tutto lo Stato; laddove le attribuzioni del direttore sanitario delle maremme non si estendono (e l'onorevole Panattoni è d'accordo con me a questo riguardo) non si estendono che alla provincia grossetana.

Ecco pertanto un estremo che non si avvera nel caso del direttore sanitario delle maremme, e che è invece nel membro del Consiglio superiore di sanità.

Debbe sapere la Camera che esisteva una volta in Toscana un soprintendente generale di sanità medica. È vero che il servizio sanitario del compartimento delle maremme non dipendeva da questo soprintendente, ma il soprintendente generale (sono parole della legge del 1841) era rivestito della qualità di consultore del regio Governo in materia di sanità o di polizia medica interna.

Quindi è evidente che quel soprintendente bensì poteva essere pareggiato ad un membro del Consiglio superiore di sanità, cioè avente una giurisdizione a cui altra non fosse superiore, ma non già, per certo, il direttore sanitario, che ha nulla che fare con quello.

Quando poi la soprintendenza generale di sanità in Toscana fu abolita, rimase però ed esiste tuttavia il consultore in tutto quello che riguarda la sanità e polizia medica. E questo consultore, erede, per così dire, delle attribuzioni che già appartenevano alla soprintendenza generale di sanità, è quegli solo che debbe propriamente considerarsi come quel funzionario dello Stato che esercita attribuzioni sovrane in materia di sanità.

Ma, oltre a questa giurisdizione più ristretta, la quale è determinata e dalle considerazioni che già ebbi il pregio di esporre alla Camera, avere cioè il direttore sanitario della Toscana giurisdizione soltanto sopra la provincia grossetana, e da quell'altra considerazione che, se vi ha un ufficio superiore in materia di sanità, questo è presentemente esercitato dal consultore, il quale ha, per così esprimermi, ereditate le

attribuzioni della soprintendenza generale già esistente ed ora abolita in Toscana, havvi poi quest'altra non meno grave, per mio avviso, che i membri del Consiglio superiore di sanità, contemplati nell'articolo 97 della legge elettorale, non hanno stipendio, laddove il direttore sanitario della provincia grossetana ha uno stipendio sul bilancio di lire 5292.

Adunque, per una parte ci è lo stipendio, per l'altra non ci è; per una parte ci è la giurisdizione ristretta, per l'altra, la giurisdizione generale. Ecco manifestamente due estremi, pei quali non è possibile indurre verun'assimilazione, quando pure assimilazione si voglia fare, fra il direttore sanitario delle maremme toscane e i consiglieri di sanità, che sono eccettuati dall'articolo 97 della legge elettorale.

Si è opposto il caso dell'onorevole professore Bo, che è in pari tempo direttore della sanità marittima, e del quale si disse che la Camera lo aveva tenuto per eleggibile, quantunque non appartenesse a quel Consiglio superiore di sanità, che è, per avventura, unicamente contemplato dal numero 7 dell'articolo 97 della citata legge.

Ma io debbo avvertire all'onorevole Panattoni che il professore Bo fu riconosciuto dalla Camera appartenere ad un Consiglio superiore, ad un Consiglio, sopra il quale non avviene alcun altro, e le cui attribuzioni non sono meramente ristrette ad una provincia, ma si estendono a tutto lo Stato.

Vede da questo l'onorevole Panattoni che il caso del professore Bo non è punto identico a quello dell'onorevole Salvagnoli, e che se la Camera ha ammesso il professore Bo, considerandolo come rivestito di una carica superiore, ed estesa a tutto lo Stato, può escludere, come propone la Commissione, l'onorevole Salvagnoli, e come esercente una carica a cui è annesso uno stipendio, mentre i membri del Consiglio superiore di sanità, contemplati dall'articolo 97 della legge, non l'hanno, e come avente una giurisdizione ristretta, mentre il Consiglio superiore di sanità, eccettuato dalla legge, esercita una giurisdizione generale sopra tutto lo Stato. Per queste ragioni io prego la Camera di voler approvare le conclusioni della Commissione. (Bravo! *dal banco della Commissione*)

ANDREUCCI. Non ha detto, nè poteva dire l'onorevole Panattoni, che il dottore Salvagnoli rinunziasse allo stipendio quando fu incaricato dell'ufficio provvisorio di consigliere della direzione economica e idraulica delle maremme toscane; non l'ha detto e non l'ha potuto dire, perchè quest'ufficio provvisorio, che solo apparisce considerato nel rapporto della Commissione, è ufficio che non ha, nè per legge, nè per disposizione del Governo, alcuno stipendio. Lo stipendio che l'onorevole Salvagnoli riceve (è già venuto in chiaro), lo riceve per l'ufficio che già ebbe, e che ultimamente gli fu restituito, d'ispettore sanitario delle maremme toscane. In questa qualità io credo che, senza bisogno d'argomenti assimilativi, ma per pura e piena applicazione della legge, il dottore Salvagnoli debba essere riconosciuto eleggibile, come compreso nell'eccezione che l'articolo 97 fa quando alla regola generale, che inabilita gli impiegati, sottrae i consigli superiori di sanità. Qual è la questione che si tratta di risolvere? La questione è di sapere, se la Commissione sanitaria delle maremme sia un Consiglio di sanità, o sia un Consiglio superiore. L'onorevole Commissione aggiunge un terzo estremo, l'estremo cioè d'averne una giurisdizione estesa a tutto lo Stato; ma io credo che questo estremo non sia ammissibile nè per la lettera, nè per lo spirito della legge.

Che la Commissione delle maremme, di cui faceva parte il dottor Salvagnoli come ispettore sanitario, sia, o fosse (perchè oggi non esiste più), veramente un Consiglio di sanità,

difficilmente si potrebbe negare, poichè il titolo suo stesso e la natura delle sue attribuzioni, tutte rivolte alla pubblica salute di quei luoghi, non permettono di elevarne controversia. È da vedere soltanto se sia da considerare come Consiglio superiore.

Questa superiorità veniva impugnata dalla Commissione, scendendo nel campo di questa questione, a cui da prima sembra non avesse posto pur mente. Essa impugnava questa superiorità allegando che in Toscana esisteva una soprintendenza di sanità con autorità generale. Ma, se è vero che esistesse un soprintendente che aveva l'ufficio di consultore del Governo, egli però non aveva che attribuzioni assai limitate quanto alle effettive sue funzioni, poichè non soprintendeva che agli ospedali sovvenuti o mantenuti dallo Stato, e non aveva alcuna autorità nè sugli spedali dei comuni, nè sui medici e chirurghi esercenti. E soprattutto è notabile che codesta soprintendenza, fin da quando fu istituita, non ebbe ingerenza alcuna che si estendesse alle maremme toscane, come mi pare che riconoscesse l'onorevole Mazza. Adunque sta bene che questo soprintendente avesse qualità di ufficiale superiore nell'ordine sanitario, ma non istà bene che superiore egli fosse in relazione alla Commissione sanitaria delle maremme, che da lui era onninamente indipendente.

Per dire se nella Commissione sanitaria delle maremme fosse da ravvisare veramente carattere di Consiglio superiore convien vedere se avesse sopra di sè alcun'autorità congenere. Ma certamente non l'aveva; essa dipendeva unicamente, immediatamente dal Governo; dipendeva dal Ministero delle finanze, come ha spiegato l'onorevole Panattoni.

Questo io credo che basti per assicurare la mia conclusione. Ma se volete guardare ad altre ragioni, ne avrete conferma nell'importanza e nell'ampiezza dei poteri che erano attribuiti alla Commissione di che si tratta; poichè, come ha accennato l'onorevole Panattoni, amplissimi erano, e quasi senza esempio; avevano qualche cosa di eccezionale, come eccezionale in più rapporti era il reggimento di quella provincia per ragione del buonificamento che vi si voleva operare.

Anche l'importanza dell'oggetto può contribuire a confermare vieppiù la superiorità di quella Commissione, poichè il buonificamento delle maremme, il miglioramento della pubblica salute in quei luoghi è cosa di alto interesse anche per l'odierno regno italiano; ma d'interesse altissimo era in relazione al piccolo Stato della Toscana granducale, e ne fanno fede le grandissime cure e le ingenti somme che vi si sono spese da tanti anni.

Anche se considerate lo stipendio che era attribuito agli ufficiali componenti questa Commissione, se considerate specialmente lo stipendio di cui godeva il dottore Salvagnoli, e che ultimamente gli fu restituito, lo stipendio, cioè, di più che 5,000 franchi, anche in questo è da ravvisare una riprova di quella superiorità che sostengo, essendo stipendio, o signori, che corrisponde ad un ufficio di altissimo grado, massimamente avuto riguardo alla piccolezza del già Stato toscano.

Dunque della superiorità di questo Consiglio non si può dubitare. L'unica obbiezione, in cui mi pare si trincerò tutta l'opposizione dell'onorevole signor Mazza, consiste in ciò, che si tratta d'una Commissione sanitaria non avente giurisdizione estesa a tutto lo Stato, ma una giurisdizione ristretta ad un certo territorio, cioè alle maremme.

Non so dove l'onorevole opponente possa trovar fondamento ad un assunto come questo, cioè che, per far luogo all'allegata eccezione dell'articolo 97, non basti il trattarsi

di un Consiglio superiore di sanità, ma che si esiga ancora che trattisi di Consiglio avente una giurisdizione estesa alla generalità del territorio.

Questo assunto, come io diceva da principio, mi pare contrario alla lettera, non meno che allo spirito della legge. La legge parla di Consigli superiori, e non d'altro. La superiorità che volle, chiaramente ella esprime. Di giurisdizione estesa a tutto il territorio dello Stato non fece il menomo cenno. Ciò che volle, disse; ciò che non disse, è da ritenere che non volesse. Noi non dobbiamo essere meno severi e meno esigenti di quello che la legge sia, ma non possiamo più della legge essere esigenti e severi.

Mi sembra quindi che esigere oltre la superiorità richiesta dalla legge, per soprappiù ancora una indefinita generalità di giurisdizione, di cui la legge non parla, costituisca un'interpretazione arbitraria, un'interpretazione che non può essere ammessa menomamente.

Se contrario è alla lettera, molto più quest'assunto è contrario allo spirito della legge.

Perchè la legge abbia voluto superiorità d'uffici nei pubblici funzionari, che intende eccettuare dalla generale inabilitazione e rendere eleggibili, s'intende facilmente: essa ha voluto, esigendo questo requisito, non ammettere se non persone, le quali, per l'ufficio da esse occupato, presentino presunzione di essere fornite di certa dottrina e di certa pratica, che generalmente non sono nella conoscenza comune.

Ma questa ragione non cessa nè perde di forza per la specialità che determini e limiti l'estensione del superiore ufficio che trattisi d'eccettuare. Mi pare anzi che ne acquisti forza maggiore; poichè la scienza e la pratica desiderata quanto più si specializza, tanto meno è comune, tanto meno è sperabile d'incontrarla nella generalità d'indifferenti persone.

A me sembra altresì che a conferma delle mie conclusioni quadri puntualmente l'esempio dell'onorevole professore Bo, direttore della sanità marittima in Genova, sulla cui eleggibilità molto fu discusso nella passata Legislatura, ma che nella presente è stata riconosciuta unanimemente, com'è indubitabile.

E invero, o signori, che la direzione ed il Consiglio di sanità marittima in Genova sia direzione e Consiglio superiore, benchè il titolo letteralmente non ne abbia, non si può controvertere. Ma se questo è certo, io non so per altro come si possa alla direzione e al Consiglio di sanità marittima di Genova dare la qualità, che assai francamente gli attribuiva l'onorevole Mazza, di Consiglio e direzione avente giurisdizione estesa a tutto il territorio dello Stato.

Essendo, com'è, non altro che direzione o Consiglio di sanità marittima, l'ufficio suo necessariamente si restringe alle coste dell'antico regno, nè si estende al di là dei rapporti marittimi.

Sicchè a me sembra che superiore sia non meno di quello che superiore fosse la Commissione sanitaria di Toscana, ma sia d'altronde non meno speciale. Onde la parità è perfetta, e non si può ammettere, come giustamente è stato ammesso, il professore Bo, senza ammettere del pari l'onorevole dottor Salvagnoli.

A me pare adunque che la chiarezza sia massima in favor suo; e ritengo che chiarezza massima in senso opposto abbisognerebbe all'odioso effetto di legittimare le conclusioni della Commissione, trattandosi di espellere come intruso dalla nostra Camera uno che vi ha seduto pacificamente nella passata Legislatura, uno che vi ha seduto finora nella presente.

Quindi con fiducia concludo contro l'assunto della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Mazza ha facoltà di parlare.

MAZZA. L'onorevole Andreucci crede, contro le conclusioni prese dalla Giunta, che l'assimilazione fra il direttore sanitario delle maremme toscane ed il consigliere di sanità può essere ammessa dalla Camera.

Io non farò questione se e quanto siano da ammettersi le assimilazioni; ma prego la Camera di avvertire che, entrando pure in questo campo delle assimilazioni, ella deve naturalmente aver in vista di non ammettere assimilazione nessuna, quando non concorrano precisamente gli estremi che si ricercano per concludere alla assimilazione medesima.

Or bene, quando io trovo nel bilancio dell'interno, al n° 56, un consultore in Toscana in tutto quello che riguarda la sanità e polizia medica, e assegnate a questo consultore lire 9,777, e trovo pure, in seguito a lui, iscritto nello stesso bilancio un direttore sanitario delle maremme consigliere provvisoriamente addetto alla Commissione economica idraulica con lire 5,292, io debbo necessariamente concludere che la direzione superiore della sanità appartiene a quel consultore, e non punto al direttore sanitario delle maremme.

Quegli ha in effetto, prima di tutto, le attribuzioni competenti al consultore sopra tutto quanto riguarda la sanità e polizia medica in tutto lo Stato, senza eccezione, senza limitazione di provincia; poi ha lo stipendio superiore di più migliaia di lire a quello di cui gode il direttore sanitario delle maremme.

Il direttore sanitario delle maremme, avendo attribuzioni ristrette a una determinata provincia, avendo uno stipendio d'assai minore a quello del consultore, ci sono evidentemente tutte le ragioni per dire che il superiore in materia di sanità è il consultore; l'inferiore è il direttore sanitario.

Ma l'onorevole Andreucci dice: per quanto riguarda la provincia grossetana, l'ufficio di direttore sanitario è veramente superiore; egli esercita attribuzioni le quali non possono essere menomate, variate da altri superiori Consigli. Rispondo, a questo riguardo, che il direttore sanitario delle maremme, come tutti i funzionari, dipende necessariamente dallo Stato. Ora, secondo l'articolo stesso del bilancio che ho avuto l'onore di leggere alla Camera, egli è evidente che in tutto quanto riguarda la polizia sanitaria e medica lo Stato ricorrerà al consultore, e, per questa via indiretta esercitando il Governo autorità sopra il direttore sanitario, verrà necessariamente a mantenere la superiore giurisdizione del consultore sanitario sopra quella del direttore delle maremme, che ho dimostrato d'altra parte inferiore per due riguardi, e per l'ufficio che spetta al primo in tutto lo Stato, e per lo stipendio maggiore che gli è retribuito.

L'onorevole deputato Andreucci ha nuovamente insistito sopra il precedente dell'onorevole professore Bo; ma egli non ha potuto impugnare che, per tutto quanto riguarda la sanità marittima in tutto lo Stato, l'impiego del professore Bo è generale e superiore. Questo non l'ha potuto contrastare.

Egli non ha consultore nessuno che eserciti sopra lui attribuzioni di sorta, per diretto nè per indiretto, siccome l'esercita il consultore di sanità in Toscana sopra il direttore sanitario.

Non c'è attribuzioni di Consiglio alcuno sopra quelle del Consiglio cui appartiene l'onorevole professore Bo, e per conseguenza, se l'assimilazione può ammettersi, e la Camera l'ha ammessa effettivamente quanto al professore Bo, non potrebbe ammetterla del pari quanto all'onorevole Salvagnoli.

Mi pare finalmente che l'onorevole deputato Andreucci non abbia posto mente a quell'altra disparità che io notava, ricevere, cioè, il direttore sanitario della maremma toscana uno stipendio, ch'è quello di cui parlava poc'anzi; laddove i consiglieri di sanità, dichiarati eleggibili dalla legge, non ricevono stipendio di sorta; e medesimamente, come membro del Consiglio superiore di sanità marittima, l'onorevole deputato Bo non riceve stipendio.

Anche qui manca evidentemente un estremo, per ammettere l'assimilazione voluta dal deputato Andreucci.

Per conseguenza, se, d'una parte, egli è chiaro che il direttore sanitario delle maremme toscane ha attribuzioni ristrette e che non si possono considerare per superiori e se, d'altra parte, è vero che questo direttore riceve uno stipendio, mentre il Consiglio di sanità riguardato dalla legge ha attribuzioni evidentemente superiori, che si estendono a tutto lo Stato, e alle quali non è annesso stipendio, rimane irrepugnabilmente dimostrato che l'assimilazione non può essere ammessa a favore dell'onorevole Salvagnoli, e che la Giunta ha ragione di persistere, siccome persiste, nelle sue conclusioni.

PRESIDENTE. Il signor Andreucci ha la facoltà di parlare. *Voci.* Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Se la Camera vuole andare ai voti. . .

ANDREUCCI. Io desidererei di dare semplici schiarimenti di fatto.

PRESIDENTE. Parli.

ANDREUCCI. Non è vero che l'odierno consultore del Governo toscano nelle cose di sanità sia l'erede dell'antica soprintendenza, che fu soppressa nel 1848. Il nuovo ufficio non è che di consultore mero. Non ha alcuna autorità propria, nè giurisdizione veruna; non ha attribuzioni o funzioni effettive d'amministrazione o direzione qualsiasi. Si può dire un titolo meramente onorifico, creato appositamente per l'uomo egregio a cui fu conferito. Non vi è annesso, cred'io, neppure alcuno stipendio.

La somma che in bilancio gli apparisce assegnata altro non è che la pensione goduta dal suo titolare per gli uffici antecedentemente sostenuti. Comunque sia, poco importa ciò che oggi avviene. In oggi anche l'onorevole deputato Salvagnoli non esercita veruna di quelle funzioni d'ispettore sanitario, che aveva come membro dell'antica Commissione maremmana; poichè, se esso personalmente fu ristabilito nella posizione ufficiale che gli era stata tolta nel 1852 dalla reazione austriaca del restaurato Governo granducale, non però venne ripristinata l'antica Commissione sanitaria delle maremme. Se, nondimeno, di quella Commissione si parla, se ne parla perchè dall'indole e natura sua vuolsi desumere la qualità del titolo e ufficio che ha il signor Salvagnoli, secondo la massima molte volte sanzionata e costantemente seguita dalla Camera, per cui, anche dopo disfatto e scomparso un organismo amministrativo, a cui un impiegato apparteneva, bisogna fare di lui, tuttavia, il medesimo giudizio che innanzi sarebbe fatto, e per fino a che la sua posizione ufficiale non sia formalmente alterata per nuova destinazione.

Non credo poi sussistere quanto diceva l'onorevole Mazza a riguardo del professore Bo, cioè che egli non riceva stipendio, poichè credo bene che senza stipendio sieno i semplici consiglieri di sanità marittima; ma che il direttore di quel dicastero, il professore Bo, non abbia stipendio, non so ammetterlo; credo anzi di non ingannarmi dicendo che il suo stipendio in tale qualità non sia maggiore di quello che gode il dottor Salvagnoli.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione, che sono per l'annullamento dell'elezione del deputato Salvagnoli.

(Dopo prova e controprova, la Camera rigetta le conclusioni e convalida l'elezione.)

CARDENTE. Prego la Camera a voler concedere che, finita la discussione relativa ai regii impiegati, sia riferito il parere della Commissione, che mi si accerta essere già pronto, sulla petizione del municipio della città di Teano; io che fu già da un pezzo dichiarato d'urgenza, la quale sta pure tuttora, ed aumentasi ogni dì, perchè disciolta la decuria intera, ed in gravissima ansia quei signori concittadini.

PRESIDENTE. Propone che sia riferito dopo la discussione che attualmente è in corso?

CARDENTE. Precisamente.

LEO. Faccio osservare che converrà prima lasciar finire la discussione sull'intera relazione.

PRESIDENTE. Scusi, il deputato Cardente ha detto appunto di far luogo alla relazione da lui accennata, terminata che sia la discussione che è in corso.

Se dunque non vi ha chi si opponga, sarà portata quella relazione subito dopo che sia questa discussione giunta a termine.

Or segue l'elezione del deputato Viora, professore incaricato per l'esercizio di una cattedra di leggi nell'Università di Torino.

BONGHI. Io dirò pochissime parole contro le conclusioni della Commissione.

La ragione, per la quale la Commissione propone l'annullamento dell'elezione del deputato Viora, sta in questo: che la qualità di professore incaricato, di cui è rivestito il deputato Viora, gli è tutt'uno, nel suo parere, con quella che il Viora rivestiva l'anno scorso di professore straordinario. Ora, in quella vece, le due qualità sono affatto diverse.

Il professore straordinario è un professore che ha allogamento nella pianta organica universitaria, impiego stabile e certo per un tempo determinato; invece il professore incaricato è un dottore aggregato, un professore meramente onorario e fuori pianta, una persona qualunque, insomma, la quale ha una missione provvisoria, che dura per quel tempo che creda il preside od il rettore che lo ha delegato a supplire un professore ordinario o straordinario nell'insegnamento.

Cosicchè l'onorevole Viora vuol essere equiparato, in qualità di incaricato, non già ad un professore straordinario, ma bensì ad un qualunque deputato, al quale sia affidata una missione provvisoria.

Ora, la questione se un deputato, per essergli affidata una missione provvisoria, cessi dall'essere eleggibile, è stata già trattata parecchie altre volte dalla Camera, e, per quanto me ne pare, fu sempre decisa nel senso che una missione di tal natura non dia luogo alla perdita della eleggibilità.

Sarebbe grave la risoluzione che la Camera prendesse, accedendo alla proposta della Commissione; perchè un dottore aggregato, un professore onorario, una qualunque persona può essere incaricata da un preside di facoltà o dal rettore delle università, non solo a fare un corso, od a supplire per alcun tempo un professore che manchi, ma anche ad assistere a degli esami o ad altri uffici temporanei che non possa, per il momento, compiere un professore ordinario.

Ora, se la massima della Commissione fosse accettata, ne risulterebbe o che le persone competenti, che si trovassero

essere deputati, non potrebbero essere chiamate a questi uffici temporanei; o dovrebbero, accettando, cessare dall'essere deputati.

Io trovo dunque che l'eleggibilità dell'onorevole Viora, per essere stato incaricato di un corso, non sia perduta; perchè l'equiparazione del professore incaricato col professore straordinario, sulla quale si fonda la Commissione per dichiararlo ineleggibile, non ha verun fondamento.

PRESIDENTE. Il relatore ha facoltà di parlare.

CAPRIOLO, relatore. Io non farò perdere tempo alla Camera per assistere ad ulteriori discussioni, poichè, a quanto pare, essa ha già dimostrato abbastanza chiaramente come le stimi assolutamente inutili. (*Si ride*)

Osserverò solo, rispetto a quanto diceva l'onorevole Bonghi, che qui non si tratterebbe realmente di un professore *incaricato*, perchè, secondo il disposto dalla legge dell'istruzione pubblica, art. 85, i professori *incaricati* sono quelli i quali suppliscono, in caso di temporaneo provvedimento, i professori nell'insegnamento del quale questi ultimi sono ufficialmente incaricati. Bisogna avvertire, almeno la Commissione lo crede, che non esiste il professore titolare per l'esercizio della cattedra esercitata oggi dal professore Viora; egli infatti può avere il nome di professore incaricato, ma in sostanza è vero professore straordinario che esercita la cattedra di un professore ordinario, il quale non esiste. Il professore incaricato, lo ripeto, deve essere quello che esercita la cattedra temporariamente di un professore ordinario esistente temporariamente impedito, e qui non sarebbe il caso.

Del resto, la Commissione ha fatto le sue avvertenze nella relazione; ella si riporta quindi alla decisione della Camera, onde non perdere un tempo prezioso in inutili discussioni.

VIORA. Mi rincresce di dover prendere la parola in un argomento che personalmente mi riguarda, sulla mia elezione, ma lo debbo fare per rettificare osservazioni e fatti erronei stati posti innanzi dal signor relatore della Commissione.

L'incarico che mi è stato commesso è un incarico meramente provvisorio; non è assicurato neppure per il corso dell'anno; l'incarico speciale mi venne dal rettore dell'Università in termini precisi di un incarico provvisorio. Secondo la legge sulla pubblica istruzione l'incarico speciale è ufficio assolutamente distinto, diverso da quello del professore straordinario; e non è possibile confondere l'uno coll'altro nell'ordine del superiore insegnamento. Lo proverò in brevi parole e facilmente.

Nell'incarico speciale non havvi neppure il grado di professore. Veggasi l'articolo 70 della legge sulla pubblica istruzione. In esso è detto che nella facoltà di giurisprudenza in Torino vi saranno dieci professori ordinari.

Questi professori ordinari daranno l'insegnamento principalmente.

Ma come non sono sufficienti i professori ordinari a dare tutto l'insegnamento e ad esercitare le quattordici cattedre erette per la facoltà di leggi in questa torinese Università, così, soggiunge il fine dell'articolo, tutti *gli altri insegnamenti* saranno dati da professori straordinari ed *incaricati speciali*. Cosa evidente adunque che il grado di professore è dalla legge riconosciuto nel professore ordinario e straordinario, e non lo è poi nell'incarico speciale. Epperò tra questo e il professore straordinario v'è una diversità relativamente al grado.

V'ha un'altra diversità relativamente anche alla forma della nomina. Un decreto formale che venga dato dal Re, o dal ministro, secondochè si tratta di professore ordinario o stra-

ordinario, è necessario per la nomina dei professori, mentre basta per l'incarico una semplice designazione del rettore dell'Università. Se questa designazione sia fatta da lui come funzionario rappresentante il ministro, o come capo del corpo accademico, non voglio discutere; solo ho voluto indicare la diversa forma della nomina, solenne e con decreto, quanto ai professori ordinari o straordinari, e con semplice delegazione, che potrebbe essere anche verbale, quanto agli incaricati speciali.

Ma, oltre alla differenza nel grado e nella forma della nomina, vi ha una diversità maggiore quanto ai vantaggi.

E qui è dove il relatore della Commissione è incappato in gravissimo errore, perchè suppose che identici potessero essere i vantaggi del professore straordinario e dell'incaricato speciale.

Ebbene, l'incaricato speciale non ha diritto alle tasse di retribuzione che vengono corrisposte, in conseguenza della legge 13 novembre, dagli studenti che porsero sopra questo argomento una petizione alla Camera non ha molto tempo.

Secondo un recente voto del Consiglio di Stato, che fu in tutto adottato dal ministro della pubblica istruzione, le tasse di retribuzione sono corrisposte ai professori ordinari ed ai professori straordinari, e non vi partecipano punto gli incaricati.

Per quanto mi riguarda, sarebbe la somma di lire 2709, che a titolo di tasse di retribuzione sarebbe spettata a me in considerazione del corso di quest'anno, se avessi ritenuta la qualità di professore straordinario; non avendo ritenuto questa qualità, ed avendovi rinunciato, avendo ritenuto invece la qualità di incaricato, non ho diritto di conseguire questo vantaggio, che avrebbe dato un risultamento per questo anno solo di lire 2709.

Avvi adunque una differenza quanto al grado, quanto al modo della nomina, e quanto ai vantaggi fra incaricato e professore straordinario.

Un'altra differenza riguarda lo stipendio, inquantochè il professore straordinario ha un vero stipendio preordinato e fisso; ha uno stipendio stabilito con una determinazione preventiva prima del servizio che rende; ha uno stipendio fisso, perchè non proporzionato esattamente all'opera, ma solo destinato a remunerare un servizio, che si presume che si presterà; quindi non cessa neppure in caso d'impedimento, mentre che l'incaricato non ha che un diritto ad un'indennità proporzionato alle lezioni che realmente si danno, e non dandosi le lezioni, anche per causa di legittimo impedimento, l'indennità non gli spetta o diminuisce in proporzione.

Infine vi è anche una differenza riguardo alle prerogative, giacchè un professore ordinario o straordinario ha un supplente, l'incaricato non lo ha, perchè il suo incarico è affatto provvisorio.

Oltre di ciò il professore ordinario o straordinario ha diritto d'intervenire, come insegnante, nella Commissione per gli esami speciali; invece l'incaricato non ha tale diritto, e se interviene in quelle Commissioni, vi interviene, non come insegnante, ma come dottore aggregato, deputato dalla facoltà, o come v'interverrebbe qualunque altro, che fosse deputato dal ministro, secondo il sistema della ridetta legge 13 novembre sulla pubblica istruzione.

Per le quali cose è evidente che, essendovi tanta differenza tra l'incarico speciale ed il professore straordinario, non è possibile che si possa confondere l'un ufficio coll'altro; nè vale l'asserzione del relatore che, quando io rinunziava alla carica di professore straordinario per attenermi all'incarico dell'insegnamento, riescissi allo stesso scopo, alla stessa con-

dizione, agli stessi vantaggi; tutto sta invece in senso opposto.

Che se io rinunciassi all'ufficio di professore straordinario, che mi rendeva ineleggibile, per attenermi all'incarico, che lasciava intatta l'eleggibilità, in ciò mi sono valso del mio diritto. Aveva diritto di rinunciare ad una promozione e di custodire diligentemente la mia condizione eleggibile.

Dall'altro canto il Governo era in diritto, secondo la legge 13 novembre e l'art. 70 di essa, di provvedere all'insegnamento con professori straordinari o con incaricati. Nessun limite pone la legge alla libertà del ministro, il quale deve, secondo le circostanze, aver le mani libere a poter provvedere alle esigenze della superiore istruzione.

Onde, nell'esercizio di un diritto vero e proprio e d'una libertà incontestabile, ogni violazione di legge che si vuol supporre è inconcepibile.

Credo quindi che la Camera confermerà la validità della mia elezione, che è affatto inappuntabile.

Prima di terminare, mi preme però di sottoporre ancora la considerazione che, all'occasione in cui venne riferita la mia elezione in questo recinto, io mi sono fatto carico di comunicare al relatore, ossia a chi doveva fare la relazione, la mia posizione di incaricato; ho risposto prontamente ai desiderii dell'attuale Commissione per l'accertamento del numero e qualità dei deputati impiegati, nel dichiarare ad essa ogni circostanza riguardante la mia qualità, e solo da me il relatore poté sapere che io aveva ricevuto la delegazione dal rettore dell'Università, anziché dalla facoltà.

Onde conchiudo manifestando la fiducia che la Camera non terrà conto delle cose dette in contrario e darà un voto favorevole.

BERTEA. Fedele al voto spiegato a nome della Commissione dall'onorevole Capriolo, non dirò che poche parole in risposta all'onorevole Viora.

La Commissione non ha guardato tanto sottilmente alla questione di diritto, come alla questione del fatto; essa ritenne che professore incaricato dell'insegnamento s'intenda quegli soltanto, il quale supplisce, in caso di temporario impedimento, al professore ordinario.

Ritenne poi come nel caso concreto il professore Viora non sia incaricato dell'insegnamento d'una cattedra alla quale presieda un professore ordinario, come ritenne che l'onorevole Viora, sebbene sia qualificato professore incaricato, e tale ei sia in faccia al Governo, tuttavia in fatto esercita le funzioni di professore straordinario. Quanto alla nomina, essa certo non è, a tutto rigore di parola, nomina direttamente regia, ma ne ha tutta l'indole, poichè la nomina emana dal rettore ed il rettore è in diretta dipendenza dal Ministero, come dichiara testualmente la legge, e se avesse altra indole, certo non potrebbe vincolare il bilancio dello Stato,

come venne vincolato dallo stipendio che va annesso all'incarico dello stesso professore Viora.

Non si spaventi l'onorevole Viora s'io parlo di stipendio, poichè in tutto il corso della discussione ho sempre chiamato stipendio qualunque compenso si percepisca sul bilancio dello Stato.

Ora l'onorevole signor Viora ha dichiarato egli stesso in seno della Commissione che nell'anno scorso, e per l'incarico stesso allora esercitato, esso ha percepito la somma di lire 1700, e che egli, sebbene non potesse avere base precisa, calcolava che il compenso fosse ragguagliato a circa lire 10 per ogni lezione.

Noi abbiamo adunque un vero stipendio calcolato sul numero delle lezioni che l'incaricato deve dare nel corso dell'anno; abbiamo, in altri termini, un compenso all'opera prestata, quale compenso la Commissione, anche a fronte delle recenti decisioni della Camera, persiste a considerare come stipendio.

Dirò un'ultima ragione.

L'onorevole Viora era stato nominato professore straordinario, ma egli non ha accettata la nomina. Ora, come mai è possibile che, percorrendo egli la carriera dell'insegnamento, la quale poteva più facilmente avvicinarlo all'eleggibilità, rinunciasse alla qualità di professore straordinario per ritenere quella sola d'incaricato? Altro motivo non vi poteva essere, se non quello di volere, con un cambio di nome, come giustamente osservò l'onorevole relatore, vestire in fatto la qualità di professore straordinario, senza correre la sorte che ne è conseguenza, cioè la ineleggibilità.

La Commissione quindi deve persistere nella sua determinazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione, le quali sono per l'annullamento dell'elezione del deputato Viora.

(Dopo prova e controprova, la Camera rigetta le conclusioni della Commissione e convalida l'elezione del deputato Viora.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione intorno al numero e alla qualità dei deputati regii impiegati;

2° Relazione intorno alla petizione n° 6896 del sindaco di Teano;

3° Discussione del progetto di legge per una spesa maggiore occorrente al compimento del polverificio di Fossano.